

## RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' CON INTERVENTO DEL TERZO

AI SENSI DELL'ART.74 COMMA 1 E SS D.LGS 14 DEL 12 GENNAIO 2019 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

CON AGGIORNAMENTO AL DECRETO CORRETTIVO TER APPROVATO DAL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 4 SETTEMBRE 2024 (D. Lgs 13.09.2024 n. 136)

### DEBITORE:

**Sig. Stivala Andrea**, nato a Catania il 28.05.1977, residente a San Gregorio di Catania (CT) in via Amerigo Vespucci n. 3, C.F. **STVNDR77E8C351Q**;

Il sottoscritto Gestore della Crisi **Dott. Alessandro Antonio Russo**, codice fiscale RSSLN86R19C351N, con studio in Catania via Suor Maria Mazzarello n. 52, email [alessandroantoniorusso@gmail.com](mailto:alessandroantoniorusso@gmail.com), PEC [alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it](mailto:alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania n. AA 2208 ed iscritto all'elenco dei gestori della crisi tenuto dall'O.C.C. Commercialisti Catania ai sensi dell'art. 9 del D.M. 24.9.2014 n. 202.

### PREMESSO CHE

- L'odierno ricorrente si trova in una situazione di esorbitante indebitamento con conseguente squilibrio tra le obbligazioni indirettamente assunte o ereditate e i redditi a disposizione per farvi fronte. Il tutto ha determinato rilevanti difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni e nelle normali scadenze;
- L'odierno istante, dopo un'attenta analisi della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria e con l'ausilio del Dott. Maurizio Cioffi, quale advisor di fiducia nominato, ha assunto la decisione di avvalersi dell'ausilio dell'O.C.C. Commercialisti di Catania per la predisposizione di una procedura di concordato minore in continuità ai sensi dell'art. 74 e ss d.lgs nr. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

- L'art. 76, comma 2, del D.Lgs nr. 14 del 12 Gennaio 2019 aggiornato al decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 Settembre 2024 prevede che: “al ricorso deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dall' Occ;
- L'OCC Commercialisti Catania, nella persona del Referente dott.ssa Daniela Maria Torrisi, con provvedimento del 27.09.2023 ha disposto la nomina del sottoscritto quale Gestore della Crisi **(all.nr.1)**;
- Lo scrivente Professionista non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 358 del del D.Lgs nr. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche e dell'art. 11 del regolamento di cui al D.M. n. 202/2014 del Ministero della Giustizia;
- Lo scrivente Professionista si trova quindi nelle condizioni di indipendenza e terzietà rispetto al debitore istante, richieste dall'incarico assunto;
- Lo scrivente Professionista non ha mai svolto, ne sta attualmente svolgendo attività professionali nei confronti dell'odierno ricorrente.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto ha proceduto alla stesura della **seguinte relazione** di cui agli artt. 76 e ss del D.Lgs nr. 14 del 12 Gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni.

## Sommario

<b>1. Presupposti di ammissibilità</b> .....	- 4 -
<b>2. Interpretazione del mandato</b> .....	- 5 -
<b>3. Documentazione e atti prodotti dal ricorrente</b> .....	- 7 -
<b>4. Veridicità dei dati</b> .....	- 9 -
<b>4.1 Informazioni sul ricorrente</b> .....	- 9 -
<b>4.2 Capacità reddituale del ricorrente</b> .....	- 10 -
<b>4.3 Beni di proprietà del ricorrente</b> .....	- 11 -
<b>5. Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni</b> -	19 -
<b>6. Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni</b> .....	- 23 -
<b>6.1 Somme liquide a disposizione della procedura</b> .....	- 24 -
<b>7. Analisi del passivo</b> .....	- 25 -
<b>7.1 Debiti personali del ricorrente</b> .....	- 26 -
<b>7.2 Debiti del ricorrente in qualità di erede del defunto padre</b> .....	- 34 -
<b>8. Spesa media mensile del proponente</b> .....	- 40 -
<b>10. Fattibilità della proposta</b> .....	- 46 -
<b>11. Convenienza della proposta di concordato minore rispetto all’alternativa liquidatoria</b> .....	- 46 -
<b>12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda</b> .....	- 49 -

## 1. Presupposti di ammissibilità

L'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, rubricato “*Proposta di concordato minore*” prevede al comma 1 che “*I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale*”. Il successivo comma 2 prevede che “*fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*”. L'ipotesi prevalente del concordato minore è quella di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore istante mediante la prosecuzione dell'attività imprenditoriale (art. 74, comma 1). La presente proposta di concordato minore viene formulata ai sensi del primo comma dell'art. 74 C.C.I.I. stante che, in mancanza di accoglimento, risulterebbe compromessa tutta l'attività di agente assicurativo svolta dal proponente.

**Il ricorrente, Sig. Stivala Andrea, appartenendo alla categoria dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, intende sottoporre ai propri creditori una “Proposta di concordato minore” al fine di ristrutturare i debiti contratti e di poter continuare la propria attività di agente assicurativo in forma societaria.**

La proposta di concordato minore presentata va inquadrata come un concordato in continuità indiretta con apporto di finanza terza. Difatti, la proposta prevede sia l'apporto di finanza (interna) del proponente derivante dai proventi percepiti in qualità di socio lavoratore nella qualifica di assicuratore presso la [redacted] S.r.l, nonché l'apporto di risorse e garanzie terze (finanza esterna) provenienti dalla sig.ra [redacted] zia del sig. Stivala Andrea, come di seguito esposto.

Sul punto occorre precisare quanto di seguito. L'odierno proponente risultava essere socio della società “Stivala Francesco e Andrea S.n.c.”, oggi cessata. Società i cui mandati assicurativi sono stati confluiti, per volontà inderogabile della Unipol Sai Assicurazioni Spa, nella neocostituita UniSicilia S.r.l, i cui soci sono appunto il sig. Stivala Andrea ed il sig. [redacted] (ex proprietario di agenzia assicurativa della provincia Etnea e anche esso agente assicurativo).

Sulla presente proposta ricorrono i presupposti di cui all'art. 74 C.C.I.I., e cioè il debitore:

- ✓ risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lett. c) dell'art. 2 C.C.I.I.;
- ✓ ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- ✓ non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

- ✓ non risulta abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ✓ non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

In definitiva, risultano essere soddisfatti i requisiti di natura soggettiva ed oggettiva per l'ammissibilità della proposta di cui al comma 1 dell'art. 74 atteso che la quasi totalità dei debiti ha natura commerciale ed inoltre l'odierno proponente risulta continuare l'attività d'impresa assicurativa. Attività oggi in forma societaria ove il ricorrente risulta essere socio lavoratore della società [REDACTED] S.r.l. con quota di partecipazione qualificata del 50,00%, nonché co-amministratore e legale rappresentante della stessa.

Il Sig. Stivala non risulta iscritto a titolo personale al Registro delle Imprese, né tanto meno come socio di società di persone, pertanto non risulta essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ex art. 121 e seguenti CCII.

Occorre inoltre specificare che, la situazione debitoria in capo al sig. Stivala Andrea trae principalmente origine da un lungo e controverso contenzioso instaurato contro l'Agenzia delle Entrate conseguentemente alla notifica di diversi avvisi di accertamento, emessi, in data 08.09.2010, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Processo scaturente da un'indagine penale avviata dalla Repubblica di Catania, alla società [REDACTED] & C. S.a.s." ed a tutti i suoi soci. Società oggi cessata e di cui il Sig. Stivala Andrea risultava essere esclusivamente socio accomandante e non amministratore sino al 12.12.2005. Il capitale della [REDACTED] & C. S.a.s." era detenuto da tre soci in parti uguali, precisamente: i Sig. [REDACTED] e Stivala Andrea, le cui quote societarie, detenute fino al 12.12.2005, vennero successivamente cedute a terzi soggetti a titolo oneroso.

Come *infra*-meglio rappresentato, l'indebitamento complessivo dell'odierno ricorrente è pari a complessivi €. 2.998.308,95, di cui quanto ad €. 2.975.356,95 riferibili a debiti di natura erariale e previdenziale ed €. 22.952,00 per fidejussioni prestate.

## 2. Interpretazione del mandato

La presente relazione viene redatta per il sig. Andrea Stivala ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.Lgs n. 14/2019 ed è riferita alla proposta di **Concordato minore in continuità con intervento del terzo**.

La richiamata norma (art. 76, comma 2, del D.Lgs n. 14/2019) prevede e dettaglia il contenuto della relazione particolareggiata, la quale deve comprendere:

- ✓ l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- ✓ l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- ✓ l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- ✓ la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- ✓ l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare la Proposta, fornendo alla S.V. nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in essa contenuti, giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza e la fattibilità della proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

Obiettivo della presente relazione è quello di rappresentare la convenienza della proposta del ricorrente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Destinatari della relazione sono i creditori ed il Tribunale. I primi, esaminata la relazione, potranno esplicitare il loro “informato giudizio” circa la proposta formulata, anche rispetto ad altre soluzioni possibili. Il Tribunale, nel più ampio svolgimento del compito di verificare sia la fattibilità giuridica della proposta sia la completezza di tutti gli elementi che lo compongono, ne valuterà la capacità di fornire l'effettivo ed indipendente giudizio circa il merito.

Lo scrivente Gestore della Crisi, al fine di assolvere al proprio compito, avuto anche riguardo alla natura ed alle funzioni del proprio ruolo, che include anche l'assunzione di ogni iniziativa funzionale alla predisposizione della proposta, ex art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, ha adottato il seguente approccio metodologico:

- a) La ricostruzione del complessivo indebitamento del soggetto ricorrente è intervenuta mediante:

#### *Patrimonio e indebitamento*

- l'acquisizione dell'elenco dei creditori;
- l'acquisizione degli elementi probativi che consentissero di assegnare alle informazioni acquisite, con riferimento all'indebitamento, un sufficiente grado di attendibilità;
- l'acquisizione dell'elenco dei beni di proprietà del ricorrente;
- l'acquisizione degli elementi probativi alla valutazione delle quote societarie detenute dal ricorrente.

### *Redditività*

- analisi dei documenti economico-finanziari predisposti a supporto della proposta;
  - analisi dei flussi relativi al sostentamento del ricorrente.
- b) Verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni messe a disposizione del Ricorrente con gli elementi probatori assunti.
- c) Verifica della proposta di concordato minore predisposta dal legale del ricorrente, sulla scorta della consulenza ricevuta dal professionista nominato Dr. Maurizio Cioffi, sulla scorta delle verifiche acquisite, e formulazione del giudizio circa la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

### **3. Documentazione e atti prodotti dal ricorrente**

Nei giorni successivi al conferimento dell'incarico lo scrivente professionista ha esaminato gli atti depositati dal ricorrente e successivamente, in occasione del primo incontro con lo stesso, **(all.nr.4)** in data 03.10.2023, ha richiesto di integrare la consegna della documentazione di supporto necessaria. Documentazione aggiornata tramite documenti messi a disposizione dal consulente nominato, Dr Maurizio Cioffi, nonché tramite circolarizzazioni inviate dall'OCC e dallo scrivente professionista a tutti i creditori.

La proposta di concordato del Ricorrente è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, il quale prevede che, unitamente alla proposta medesima, debbano essere allegati:

- ✓ il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- ✓ una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- ✓ l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- ✓ gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

✓ la documentazione relativa a stipendi, salari e altre entrate del ricorrente, con l'indicazione di quanto occorre al suo mantenimento;

✓ il casellario giudiziale e il certificato di carichi pendenti presso il Tribunale di Catania;

Nei giorni successivi all'incontro con il ricorrente, lo scrivente Gestore ha esaminato - ed integrato laddove richiesto - la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico:

- ✓ Documenti d'identità del Ricorrente;
- ✓ Certificati di composizione del nucleo familiare;
- ✓ Visura camerale [redacted] immobiliare s.r.l.;
- ✓ Visura camerale [redacted] s.r.l. in liquidazione;
- ✓ Visura camerale [redacted] s.r.l.;
- ✓ Visura camerale [redacted] S.n.c.;
- ✓ Visure catastali;
- ✓ Ispezioni ipotecarie del 12.06.2023
- ✓ Dichiarazione di successione del 18.10.2022;
- ✓ Elenco dei beni mobili di proprietà del Ricorrente e visura presso il PRA;
- ✓ Estratti conto bancari degli ultimi tre anni;
- ✓ Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- ✓ Elenco delle spese correnti;
- ✓ Ultimi tre bilanci depositati al Registro delle Imprese delle s.r.l. sopra indicate;
- ✓ Perizie di stima sul valore delle s.r.l. possedute dal ricorrente;
- ✓ Perizie immobiliari redatte dall'Ing. Santagati relativi immobili di proprietà delle S.r.l.;
- ✓ Copia fidejussione specifica del 05.12.2017;
- ✓ Contratto di compravendita del 13.01.2022;
- ✓ Fotocopia assegno circolare del 03.11.2021 di € 40.000,00;
- ✓ Fotocopia assegno circolare del 13.01.2022 di € 175.756,84;
- ✓ Copia Modello Unico PF/2020 redditi 2019;
- ✓ Copia Modello Unico PF/2021 redditi 2020;
- ✓ Copia Modello Unico PF/2022 redditi 2021;
- ✓ Copia Modello Unico PF/2023 redditi 2022;
- ✓ Documentazione attestante i redditi dell'anno d'imposta 2022;
- ✓ Visure eseguite presso l'archivio della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia;
- ✓ Visure eseguite presso l'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria di Banca d'Italia;



- ✓ Visure eseguite presso il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF.
- ✓ Estratti di ruolo del ricorrente presso l'Agente delle Entrate Riscossione per la provincia di Catania;
- ✓ Certificato carichi pendenti del ricorrente presso l'Agenzia delle Entrate;
- ✓ Attestazione carichi pendenti del ricorrente presso la direzione provinciale dell'INPS;
- ✓ Attestazione carichi pendenti del ricorrente presso la direzione provinciale dell'INAIL;
- ✓ Attestazione posizione debitoria del ricorrente nei confronti del Comune di Catania- Ufficio Tributi;
- ✓ Attestazione posizione debitoria del ricorrente presso ATI Municipia;
- ✓ Attestazione posizione debitoria del ricorrente presso la Camera di Commercio di Catania;
- ✓ Attestazione posizione debitoria del ricorrente presso Regione Sicilia;
- ✓ Copia definizioni liti fiscali pendenti;
- ✓ Estratti di Ruolo Ader del *de cuis* Sig. [REDACTED];
- ✓ Estratti di ruolo Ader della società [REDACTED] S.n.c.”.

La documentazione messa a disposizione dello scrivente gestore risulta essere completa ed attendibile rispetto all'attestazione di seguito rassegnata.

#### 4. Veridicità dei dati

##### 4.1 Informazioni sul ricorrente

Il Sig. Stivala Andrea svolge l'attività di agente di assicurazione, in forma societaria, precisamente tramite la società Unisicilia s.r.l. della quale detiene il 50% del capitale sociale. Il ricorrente è iscritto al RUI- *Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi*, al n. A000134228 dal 19/03/2007 e risulta iscritto alla gestione INPS commercianti con matricola numero 28049281 (come da rigo RR1 –Modello unico persone fisiche in allegato).

L'attività di agente assicurativo è stata da sempre esercitata dal Sig. Stivala Andrea, che dapprima possedeva, insieme al defunto padre, sig. [REDACTED], una società in nome collettivo, oggi cessata. Sino al 27.02.2019, l'odierno ricorrente è stato socio, (**all.nr.5**) dell'allora società [REDACTED] e Andrea s.n.c., (cod. fisc. e N. Iscrizione RI 03533770875), costituita in data 19.11.1998 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.12.2019 per espressa volontà dell'assicurazione mandante Unipol Sai, come verrà di seguito esposto.

Pertanto, attualmente il sig. Stivala Andrea esercita esclusivamente l'attività di agente assicurativo tramite la società [REDACTED] s.r.l., facente parte del gruppo [REDACTED] SAI. Il capitale sociale della [REDACTED] s.r.l. è oggi detenuto al 50% dal ricorrente e per la restante quota del 50% dal sig. [REDACTED] (già titolare di altra agenzia del gruppo [REDACTED] SAI).

Il gruppo [REDACTED] SAI, mandante della società [REDACTED] s.r.l., ha disposto che nella stessa confluisse il “portafoglio clienti” dei due agenti (Stivala [REDACTED]) e ciò per adeguare le agenzie assicuratrici ai nuovi limiti dimensionali voluti dalla casa mandante [REDACTED].

In ragione dell’attività di agente di assicurazioni da sempre esercitata con continuità, il Sig. Stivala Andrea è imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. punto 2, come si desume anche dalle disposizioni di legge regolanti il settore assicurativo che ne evidenziano professionalità e autonomia.

Difatti l’art. 2 dell’Accordo Nazionale Agenti dispone che: *“I comma - E' agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia.”*

Il V comma dell’art. 2 recita che *“Il contratto di agenzia può anche essere stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società agenziale i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci e le loro quote di partecipazione, nonché i soggetti che muniti dei necessari poteri siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività di agente”*.

A conferma di tutto quanto sopra esposto si precisa che il sig. Stivala è regolarmente iscritto alla gestione commercianti nella qualità di imprenditore.

Si rammenta infatti che come richiamato da molteplici circolari INPS è obbligatoria l’iscrizione alla gestione commercianti per coloro i quali esercitano personalmente con carattere di abitualità e prevalenza, un’attività rientrante nel settore commercio, terziario e turismo a prescindere dalla forma giuridica con cui la stessa viene esercitata.

#### **4.2 Capacità reddituale del ricorrente**

Lo scrivente professionista ha potuto verificare che i redditi del ricorrente Sig. Stivala Andrea derivano dal compenso percepito in qualità di amministratore e socio- lavoratore della società [REDACTED] s.r.l, nonché dalle distribuzioni di utili che la società [REDACTED] s.r.l. effettua ad i soci al fine di permettere loro il regolare pagamento di imposte personali e di contributi personali correnti.

Dalla verifica dei modelli dichiarativi degli ultimi quattro anni emergono i seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente:

Anno d'imposta	Reddito lordo al netto dell'abitazione principale	Reddito mensile netto
2019	euro 16.536,00	euro 1.378,00
2020	euro 22.967,00	euro 1.913,92
2021	euro 22.968,00	euro 1.914,00
2022	euro 22.968,00	euro 1.914,00
2023	euro 22.968,00	euro 1.914,00
2024	euro 22.968,00	euro 2.000,00
<b>Reddito medio annuo euro 22.000,00.</b>		

Difatti come si evince dalle dichiarazioni dei redditi presentate e ivi allegate (**all.nr.6**), il reddito da lavoro dipendente medio annuo relativo agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 al netto delle imposte è pari a circa **€ 22.000,00**. Relativamente al periodo di imposta 2023, come da Certificazione Unica prodotta dal ricorrente il reddito relativo all'attività di amministratore della società [REDACTED] S.r.l. ammonta ad € 22.968,00 lordi.

Dalle buste paga in allegato il reddito netto mensile dell'odierno istante nell'anno 2024 risulta essere pari a circa € 2.000,00.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi, e come già sopra esposto, il ricorrente, essendo iscritto alla gestione Inps commercianti nella qualità di imprenditore nonché socio lavoratore dell'[REDACTED] s.r.l., è tenuto a corrispondere contributi previdenziali Inps anche sull'utile fiscale netto della società ove anche civilisticamente non distribuito (cfr. rigo RR2 Modello Unico Persone Fisiche).

Lo scrivente gestore ha potuto verificare come tali oneri previdenziali, relativamente all'anno d'imposta 2022, nonché gli annessi acconti del 2023 e 2024, siano stati regolarmente pagati dall'odierno ricorrente per mezzo di apposite distribuzioni di utili (**cfr. all. nr. 51**) della società Unisicilia s.r.l.. Per gli anni compresi dal 2017 al 2021, invece, lo scrivente precisa che, tale contribuzione, come da riscontro dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, è inclusa nella posizione debitoria oggetto della presente proposta.

Per ciò che concerne il nucleo familiare dell'odierno proponente, come da certificato di stato di famiglia emesso dal Comune di Catania (**all.nr.7**), emerge che solo il sig. Stivala, attualmente non coniugato, risiede a San Gregorio di Catania (CT) alla via Amerigo Vespucci n. 3.

Durante la stesura della presente relazione particolareggiata lo scrivente professionista evidenzia che rispetto alla stato di famiglia allegato il ricorrente in data 10.08.2024 è divenuto padre (**all. nr.56**).

#### 4.3 Beni di proprietà del ricorrente

##### BENI IMMOBILI

Alla data di predisposizione della presente, dalle visure catastali effettuate (**all.nr.8**) e dalle ispezioni ipotecarie (**all.nr.9**) eseguite, il sig. Stivala risulta proprietario esclusivamente degli immobili rinvenuti dall'accettazione della quota ereditata dal *de cuius* sig. [REDACTED], padre del debitore, deceduto in data 16.10.2021.

Il sig. Stivala Andrea, in data 12.10.2022, presentava all'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di successione codificata al numero 428713/2022 volume 88888, poi successivamente integrata. (**all.nr.10**) Da quanto emerge dalla successione, gli immobili ereditati dall'odierno istante sono relativi alla nuda proprietà di 3/45 dei seguenti immobili: (**Tabella "A" Attivo allegata**):

- ✓ Deposito (categoria C2) sito al Vicolo Nicolò Bonanno 16, Regalbuto (En) e censito al foglio 90, part. 3002, sub. 1;
- ✓ Abitazione ultrapolare (categoria A5) sita al Vicolo Nicolò Bonanno 18, Regalbuto (En) e censita al foglio 90, part. 3002, sub. 2;
- ✓ Abitazione popolare (categoria A4) sita in Via Dante nr. 25 Regalbuto (En) e censita al foglio 90, part. 3002, sub. 4;

Tali quote immobiliari, così come indicato dal Dr Maurizio Cioffi e verificato tramite i dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, detengono l'irrisorio valore di circa € 1.997,00.

Lo scrivente gestore ribadisce inoltre che, come precisato dalla proposta depositata agli atti, dalle visure catastali dell'odierno istante risultano erroneamente ancora beni immobili e terreni siti in Regalbuto (EN), di proprietà del defunto padre sig. [REDACTED]. Tali beni, difatti, sono stati venduti in data 22.03.2007 come da atto ai rogiti del notaio Leonardi in Agira (En) rep. 241 racc. 186 (**all.nr.11**).

Infine, dalle visure ipocatastali effettuate sugli immobili ereditati, oggi di proprietà dell'odierno ricorrente non risultano pregiudizievoli.

## **BENI MOBILI**

Dalle visure eseguite presso l'Ufficio provinciale ACI di Catania PRA (**all.nr.12**) risulta che il Sig. Stivala non possiede beni mobili registrati.

## **QUOTE SOCIETARIE**

Lo scrivente Gestore della Crisi ha potuto riscontrare quanto riportato dal ricorrente in merito alle partecipazioni societarie detenute dall'odierno istante. In aggiunta alla documentazione acquisita e al possibile valore attribuibile alle quote societarie possedute dal sig. Stivala, il dr. Orazio Barbagallo (commercialista e revisore legale dei conti) ha redatto apposite perizie di parte relativamente alla

valutazione delle quote societarie delle due società immobiliari di proprietà del sig. Andrea Stivala, la [redacted] Srl in liquidazione e [redacted] Srl. Valutazioni societarie ivi allegate (**all. nr.13 e 16**).

Per ciò che concerne invece il presumibile valore della società [redacted] Srl, il sottoscritto gestore della Crisi ha acquisito il parere legale redatto dall'avv. Gianmarco Abbadessa in virtù della particolarità del mandato assicurativo concesso da [redacted] Sai nonché della probabile valutazione del portafoglio clienti liquidabile al sig. Stivala in caso di eventuale revoca del mandato da parte della società mandante (**all. nr.19**).

Di seguito il dettaglio sulle partecipazioni detenute dall'odierno ricorrente:

Società	Quota	Valore
<i>Stella immobiliare srl in liquidazione</i>	50%	/
<i>Sandrè immobiliare srl</i>	51%	€ 6.000,00
<i>Unisicilia srl</i>	50%	€ 120.000,00

#### [redacted] s.r.l. in liquidazione

La società Stella immobiliare s.r.l. in liquidazione costituita in data 04.06.2008, iscritta al Registro delle Imprese al n. 04605480872, ha per oggetto sociale la gestione e la locazione di immobili. Il sig. Stivala è proprietario del 50% del capitale sociale della società, pari a nominali € 5.000,00, di cui versati € 1.250,00. La società è stata messa in liquidazione in data 18.06.2019 con liquidatore nominato sig. Santi Grasso che detiene il restante 50% delle quote.

Da quanto risulta dall'ultimo bilancio depositato in CCIAA al 31.12.2022, la società [redacted] s.r.l in liquidazione al netto della perdita d'esercizio pari ad € 6.045,74, risulta avere un patrimonio netto negativo di € 66.286,86 a fronte di un indebitamento complessivo di € 756.834,53.

L'attivo della società presenta terreni e fabbricati del valore di € 679.948,00 al lordo degli ammortamenti. Lo scrivente professionista, atteso l'elaborato peritale redatto dal Dottore Commercialista Dr. Orazio Barbagallo (**cfr.all.nr.13**), evidenzia che la società risulta essere unica proprietaria di:

- ✓ n.4 immobili siti in Gravina di Catania (Ct) alla via Giuseppe Ungheretti n.15, censiti al foglio 4 part. 884 sub 1,2,3,4;
- ✓ n.2 terreni (agrumeto e vigneto) siti in Gravina di Catania (Ct) censiti al foglio 4 part. 797 e part. 889.

- ✓ Per ciò che concerne la particella 797 si precisa che come da perizia di stima effettuata in data 27.05.2022 dall'Ing. Mario Santagati, dell'Ordine degli ingegneri di Catania, la stessa risulta essere parzialmente edificabile (**all.nr.14**).

L'elaborato peritale dell'Ing. Santagati attribuiva all'intero compendio immobiliare di proprietà della suddetta società un valore complessivo pari ad € 382.590,00 (**cf. all.nr.14**).

Si precisa inoltre che il compendio immobiliare di cui sopra è pervenuto alla società Stella immobiliare s.r.l, per effetto della sentenza traslativa n.19467.1/2017 emessa dal Tribunale di Catania, in danno della procedura fallimentare "Fallimento [redacted] Spa" (**all. nr.47**).

Si evidenzia altresì che sugli immobili risultano annotate le seguenti formalità:

- ✓ ipoteca legale trascritta in favore della procedura fallimentare [redacted] Spa per complessivi € 207.702,00 al netto degli acconti pagati dalla curatela fallimentare;
- ✓ ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo RG n.9552 emesso in favore della società Mercantile leasing contr. [redacted] Spa per l'importo di € 216.000,00.

Inoltre, a carico della società [redacted] s.r.l, grava l'onere del pagamento dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento immobiliare e già iscritta a ruolo per complessivi € 99.212,12.

L'elaborato peritale del Dott. Barbagallo Orazio redatto in data 31.10.2024 (**cf. all.nr.13**), attribuisce alla società [redacted] immobiliare s.r.l. in liquidazione un valore economico *negativo* pari ad € 66.286,00.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, lo scrivente gestore ritiene ragionevole non attribuire alcun valore economico alla partecipazione societaria posseduta dall'odierno istante nella società [redacted] Immobiliare S.r.l. in liquidazione.

[redacted] s.r.l.

La società [redacted] immobiliare s.r.l., costituita in data 06.11.2006, iscritta al Registro delle Imprese al n. 04431290875, ha per oggetto sociale la gestione e la locazione di immobili.

Il sig. Stivala è oggi proprietario del 51% del capitale sociale della società, pari a nominali € 5.100,00. Su tal punto si precisa che l'odierno istante precedentemente deteneva il 49% del capitale sociale, ma oggi, alla luce della successione ereditaria presentata dopo la morte del padre [redacted] ha acquisito un ulteriore 2%.

Oggi la società è amministrata dalla sig.ra [redacted] che detiene il 49% delle quote.

Da quanto emerge dalla situazione economica patrimoniale al 31.12.2022, la società risulta avere un patrimonio netto pari ad € 11.738,00 a fronte di un indebitamento complessivo, comprensivo del debito residuo relativo contratto di leasing immobiliare in essere, pari ad € 113.050,96.

Come è possibile evincere dalla visura ipocatastale del 12.06.2023 (**cf. all.nr.9**), non risultano pregiudizievoli a carico della società, in quanto attualmente la stessa non è formalmente proprietaria di alcun bene immobile.

La [redacted] immobiliare s.r.l., risulta essere utilizzatrice di un immobile, giusto contratto di leasing stipulato in data 01.02.2007, con l'allor [redacted] S.p.A, oggi [redacted] (**all.nr.49**). Detto immobile, sito in Catania alla via Luigi Rizzo n.18 e censito al foglio 69 part.7214 sub 51, risulta locato ad uno studio professionale dal 01.10.2018 ad un canone annuo pari ad € 12.300,00 oltre iva (**all.nr.15**).

Il suddetto immobile, in data 13.12.2022, è stato oggetto di stima da parte dell'Ing. Mario Santagati che, ha attribuito al bene un valore di € 146.002,50 al lordo sia del debito residuo per leasing, sia delle spese di regolarizzazione urbanistica ammontanti ad € 4.000,00 nonché delle spese di trasferimento. (**all.nr.17**).

L'elaborato peritale del Dr. Barbagallo Orazio, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, redatto in data 31.10.2024 (**cf. all.nr.16**), attribuisce alla società Stella immobiliare srl in liquidazione un valore economico pari ad € 11.738,00.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, lo scrivente Gestore ha attribuito alla partecipazione societaria posseduta dall'odierno istante, nella società [redacted] S.r.l, pari al 51%, un valore complessivo di Euro 5.986,38 (€ 11.738,00 \* 51%), arrotondato ad € 6.000,00.

[redacted] s.r.l.

La società [redacted] s.r.l., costituita in data 11.04.2017, iscritta al Registro delle Imprese al n. 05457530870, ha per oggetto sociale l'espletamento dei mandati di agenzia conferiti da compagnie di assicurazione per l'attività di intermediazione dei rami vita, attività c.d. "Agenzia di assicurazione". La società è coamministrata dall'odierno istante e dal sig [redacted], entrambi agenti assicurativi regolarmente iscritti al RUI.

Il sig. Stivala Andrea, in forza di successione del defunto padre [redacted] dal quale ha ereditato il 25% delle quote, è oggi proprietario del 50% del capitale sociale della società in argomento, pari a nominali €5.000,00; il restante 50% del capitale sociale risulta essere di proprietà del sig [redacted].

Dall'analisi dell'ultimo bilancio depositato in CCIAA dalla società, relativo al 31.12.2022 (**all.nr.52 questo è bilancio 2022**), e dalla situazione economico patrimoniale aggiornata al 31.12.2023 ancora da depositare in CCIAA, risulta che la società ha contabilizzato all'attivo patrimoniale, immobilizzazioni immateriali nette pari ad € 452.637,52 (di cui € 443.315,08 quale rivalsa portafoglio clienti), materiali nette pari ad € 573.189,75 e finanziarie pari ad € 35.708,00 a fronte di un indebitamento di € 1.968.892,00.

La società espone nel bilancio 2023, crediti esigibili nell'esercizio corrente, pari ad € 903.408,00 e disponibilità liquide per conto corrente e cassa pari ad € 447.081,00. In merito alle disponibilità liquide, lo scrivente precisa che tale valore apparentemente rilevante, è imputabile come dichiarato dall'odierno istante, ai premi assicurativi riscossi nel mese di dicembre e versati nell'esercizio finanziario successivo. Da quanto si desume dalla situazione economica patrimoniale al 31.12.2023 la società risulta avere un patrimonio netto pari ad € 306.646,19 oltre utile d'esercizio da accantonare a riserva per €. 130.173,17, il tutto per complessivi €. 436.819,36.

Relativamente alla situazione economico patrimoniale in formazione nel 2024, come riferito dall'odierno istante, il risultato d'esercizio dovrebbe essere in linea con *il trend* dell'ultimo triennio.

Per massima precisione, lo scrivente professionista ha potuto constatare come la società nel corso degli anni di imposta 2023 e 2024 abbia distribuito utili ai soci. Somme queste che al netto delle ritenute fiscali del 26,00%, previste dalla normativa, sono state parzialmente utilizzate dal ricorrente per il pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale e scaturenti dall'ultima dichiarazioni dei redditi (**cf. quadro RR modello Unico PF all.nr.6**).

Come è possibile evincere dalla visura ipocatastale del 12.06.2023(**cf.all.nr.9**), in capo alla [redacted] srl, grava ipoteca volontaria di primo grado del 18.12.2017 RP 6302, RG 46647, concessa da Banca Unipol S.p.A. a garanzia del mutuo ipotecario del 12.12.2017 di originari € 493.600,00 finalizzato all'acquisto dell'immobile in cui viene svolta l'attività sociale (**all.nr.18**). Mutuo garantito altresì dai sig.ri Stivala Andrea [redacted], nonché dal defunto sig. [redacted] i quali concedevano fideiussione fino alla concorrenza di € 740.000,00 – debito residuo al 31.12.2024 pari a €. 381.410,12. Gli stessi, in data 12.01.2021, garantivano nel medesimo modo, tra l'altro, anche l'apertura di credito concesso da BPER Banca S.p.A alla società [redacted] s.r.l fino alla concorrenza di € 50.000,00.

Per massima completezza espositiva si evidenzia che la società risulta essere unica proprietaria di 3 immobili (tutti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sociale) siti in Catania e censiti al foglio 69 part. 7108 e precisamente:

- ✓ al sub 8, ufficio di 14 vani, sito in C.so Sicilia n. 48 (rendita € 7.302,70);
- ✓ al sub 61, autorimessa di 17 mq ,sita alla via Via G. Puccini (rendita € 129,06);
- ✓ al sub 133, deposito di 7 mq, sito in C.so Sicilia n. 48 (rendita € 42,30).

L'elaborato peritale dell'Ing. Mario Santagati del 15.03.2022 attribuiva all'intero compendio immobiliare di proprietà della suddetta società un valore complessivo pari ad € 450.768,00 (**all.nr.20**).

Lo scrivente professionista precisa, inoltre che, oltre al suddetto compendio immobiliare, all'attivo patrimoniale della situazione economico - patrimoniale al 31.12.2023, è presente l'avviamento commerciale pari ad € 443.315,08 (originari €. 665.238,70) quale rivalsa portafoglio clienti [redacted]



Parimente nel passivo patrimoniale della società è presente un debito, in regolare ammortamento, verso la compagnia di assicurazione relativamente al residuo pagamento del costo di avviamento pari ad € 465.864,93.

Lo scrivente professionista ha preso atto e condiviso il parere giuridico reso dall' avv. Gianmarco Abbadessa, relativo al valore economico astrattamente attribuibile alla quota detenuta dal debitore nonché alla sua alienazione a terzi. **(cfr.all.nr.19)**.

Il sottoscritto gestore della crisi ribadisce al fine di poter dare una valutazione economica alle quote di proprietà dell'odierno ricorrente, stante la complessità giuridica del rapporto di Agenzia tra la società mandante [redacted] e la società in argomento, ha preso visione del parere societario legale redatto dallo studio di consulenza legale – fiscale – societaria “Abbadessa – Santagati”.

Dalla relazione redatta dall'avv. Abbadessa, si evince chiaramente come l [redacted] S.r.l., per espressa previsione imposta dalla società assicurativa mandante **(cfr.all.nr.19)** risulta avere all'interno dello statuto societario diversi vincoli amministrativi e sociali in materia di governance aziendale nonché di circolazione delle partecipazioni societarie.

Segnatamente:

- ✓ le partecipazioni dei soci delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di agente saranno trasferibili solo a favore di altri soggetti che abbiano ottenuto parere preventivo favorevole da parte della compagnia assicurativa mandante;
- ✓ la qualità di socio si acquisisce solo previo gradimento di [redacted].

Orbene la società [redacted] S.r.l., come già più volte evidenziato, è amministrata anche dal Sig. Stivala Andrea, il quale ne risulta essere (insieme al socio amministratore Sig. [redacted]) l'agente delegante dell'attività assicurativa. Per tale ragione, oltre a quanto previsto, e sopra riportato dallo statuto societario, nei rapporti tra le parti si applica anche quanto sancito dall'art. 2 bis dell'ANA (Accordo Nazionale Agenti Assicurativi).

L'art. 2 prevede che in caso di recesso, di esclusione, di uscita, o di perdita della qualifica di delegato per qualsivoglia ragione di uno o più soggetti di cui all'art. 2, V comma, il rapporto di agenzia in corso con la società non cesserà automaticamente ma inizierà un iter della durata di 90 giorni. Iter finalizzato a trovare un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante. Qualora le parti non raggiungano tale intesa, il rapporto di agenzia verrà risolto.

Pertanto, si evince chiaramente come il rapporto di agenzia e la qualifica di socio agente sia di natura strettamente personalista nei rapporti tra società mandante ed agenzia assicurativa.

Inoltre, occorre evidenziare come la partecipazione in argomento non sia maggioritaria e pertanto si dovrebbe tenere anche in considerazione la possibilità che, l'ipotetica vendita della quota da parte dell'odierno istante, possa determinare l'insorgere di squilibri nella gestione societaria in primis con l'altro socio sig. [REDACTED]. Inoltre, è da considerare altresì la concreta possibilità che [REDACTED] decida di gestire direttamente il pacchetto clienti del socio uscente o dell'intera società.

Lo scrivente professionista per tutto quanto sopra, e per quanto previsto dall'art. 7 e 11 dello statuto della società, in condivisione con le criticità rilevate dall'avv. Abbadessa, ritiene di dover valutare la partecipazione detenuta dal Sig. Stivala Andrea nella società [REDACTED] S.r.l. con una metodologia mista "Reddituale – Patrimoniale", scostandosi tuttavia dalla metodologia valutativa esclusivamente "Patrimoniale" utilizzata dal consulente del debitore, e apportando svalutazioni che tengano conto sia delle peculiari caratteristiche giuridiche dell'attività svolta dalla società in argomento sia della difficile collocazione sul mercato di partecipazioni societarie non maggioritarie.

Pertanto a parere dello scrivente gestore il valore da considerare come possibile realizzo della quota partecipativa, al netto dell'imposizione fiscale relativa al *c.d. capital gain* pari al 26%, è astrattamente valutabile in complessivi **€. 120.000,00**, come da tabella di sintesi di seguito esposta:

<b>Valutazione partecipazione sig. Stivala Andrea della [REDACTED] S.r.l.</b>		
<b>Metodo Misto Patrimoniale-Reddituale dell'intera [REDACTED] S.r.l.</b>	€	586.334
<b>Quota partecipazione sig. Stivala Andrea pari al 50% di [REDACTED] S.r.l.</b>	€	293.167
<b>Valore della partecipazione al netto di una prima svalutazione del 25% dovuta alle particolari caratteristiche giuridiche della società e dell'attività svolta per conto del soggetto mandante [REDACTED]</b>	€	219.875
<b>Valore possibile Realizzo Lordo - ribasso prima asta del 25%</b>	€	164.906
<b>Imposizione Fiscale cessione quota - c.d. Capital Gain</b>	- €	42.876
<b>Valore possibile realizzo da piano</b>	€	<b>120.000,00</b>

## 5. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Le cause di indebitamento del sig. Stivala Andrea, così come illustrato nella proposta di concordato, sono da imputarsi ai molteplici contenziosi fiscali instaurati nel corso degli anni contro l'Agenzia delle Entrate a seguito di pvc della Guardia di Finanza a carico della società [redacted] Oftamologia di [redacted] & C. S.a.s.". Società oggi cessata, il cui capitale era detenuto da tre soci in parti uguali e precisamente dai Sig. [redacted] e Stivala Andrea sino al 12.12.2005. L'odierno ricorrente risulta esser stato socio accomandante della [redacted] Oftamologia di [redacted] & C. S.a.s e pertanto lo stesso era escluso dalla gestione della società in quanto socio di capitali. Tuttavia, in base a quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate e confermato solo per alcuni anni di imposta, come meglio appresso dettagliato, dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nel corso dei diversi contenziosi incardinati, il sig. Stivala, nonostante socio accomandante, è stato parimenti considerato ai soci accomandatari e pertanto solidalmente e illimitatamente responsabile rispetto ai debiti sociali accertati e non pagati dalla società stessa.

L'amministrazione finanziaria nei diversi avvisi di accertamento emessi, ha ritenuto che la vendita delle quote societarie in favore di terzi, perfezionata in data 12.12.2005, fosse un atto simulato al fine di eludere l'imposizione fiscale.

Nel dettaglio, gli avvisi di accertamento ai fini IRAP e IRPEF notificati nel corso degli anni ai soci, risultano essere stati impugnati e specificatamente **(all.nr.21)**:

✓ **avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno 2005 emesso nei confronti della società e tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei confronti dei soci.**

Tali accertamenti, impugnati anche dal sig. Stivala, sono stati annullati con sentenza n. 866/06/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania. Sentenza confermata anche in II grado in data 06.11.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione XXXIV^- Staccata di Catania, in seguito al reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate. La causa pendente in Cassazione a seguito del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate risulta essere cessata con definizione liti fiscali pendenti sia dalla società che dall'odierno ricorrente.

Il sig. Andrea Stivala, dal canto suo ha definito l'accertamento nr. TYS01E003145/2010 della somma complessiva di € 988.637,41, con il pagamento di € 23.644,35 (importo comprensivo di imposta e sanzioni ridotte per definizione agevolata ed interessi da dilazione) dilazionato in 20 rate trimestrali.

L'odierno istante ha regolarmente pagato l'intera definizione prevista dal piano di dilazione, con ultima rata versata il 29.02.2024 **(cfr.all.nr.21)**.

Come suddetto, in aggiunta alla pretesa erariale personale dei soci (accertamento ai fini IRPEF sul maggior reddito accertato alla società e distribuito per trasparenza ai soci) veniva definito in maniera agevolata anche l'accertamento TYS.2C103001/2010 (a carico della PROMACON sas) relativo all'IRAP 2005. Accertamento quest'ultimo nel quale tutti i soci erano stati chiamati a pagare in qualità di coobbligati la somma complessiva di € 253.229,16. L'accertamento veniva definito in maniera agevolata in € 5.949,55 (pagabili in 20 rate trimestrali da euro 297,18). In data 17.05.2022, anche quest'ultimo processo pendente in Cassazione è stato dichiarato estinto, per cessata materia del contendere a seguito di sopraggiunta definizione agevolata, con decreto n.17753/22.

Pertanto, attesa la convenienza della definizione agevolata, entrambi gli accertamenti, relativi all'anno di imposta 2005 sono stati definiti nonostante il Sig. Andrea Stivala fosse risultato vittorioso nei primi ed unici gradi di giudizio di merito;

✓ **avviso di accertamento ai fini IRAP emesso nei confronti della società per l'anno 2006 e tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei confronti dei soci.**

Tali accertamenti relativi all'anno 2006, sono stati tempestivamente impugnati sia dalla società che dall'odierno proponente. Tutti i suddetti ricorsi, sono stati rigettati sia dalla C.T.P Provinciale di Catania con sentenza n. 767/01/2013, sia in data 19.05.2016 dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione XVI<sup>^</sup> - con sentenza n. 298/17/16. La causa risulta essere pendente in Cassazione su ricorso dei soci e della società con RG nr. 5402/2017 del 07.03.2017.

Alla data di emissione dell'avviso di accertamento in argomento, il debito complessivo ai fini IRPEF imputabile al sig. Stivala Andrea, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi era pari ad € 1.303.069,21. Tale importo risulta distinto all'interno delle seguenti cartelle esattoriali:

- cartella n. 29320120029788279, relativa al periodo d'imposta 2006-IRPEF, dell'importo complessivo di € 181.441,30 (alla data del 18.03.2022). Atteso che tale cartella risulta essere stata oggetto di rateizzazione presentata dall'odierno ricorrente, ad oggi l'importo dovuto al netto di quanto già corrisposto è pari ad €. 126.838,54;
- cartella n. 29320160007155647, relativa al periodo d'imposta 2006-IRPEF, dell'importo complessivo di € 1.294.996,15;
- cartella n. 29320150055482411 001 relativa al periodo d'imposta 2006-IRAP, dell'importo complessivo di € 493.667,53, notificata all'odierno istante in qualità di presunto coobbligato della società [REDACTED] a.s., e relativa al pagamento dell'IRAP dovuta dalla società oggi cessata.

Come sopra detto, considerato che il sig. Stivala Andrea, era formalmente socio accomandante della s.a.s. e quindi socio di capitale non illimitatamente responsabile del versamento dell'imposta IRAP di

competenza in primis della società e in via residuale e sussidiaria dei soci accomandatari, su tale cartella è stato instaurato un ulteriore contenzioso.

Detto ricorso, è stato rigettato in primo grado con sentenza n.938/2017 del 23.01.2017 e successivamente anche in secondo grado con sentenza n.4768/6/2021 del 12.03.2021.

La causa con RG 32238/2021 del 29.12.2021 è attualmente pendente in Cassazione.

Relativamente ad entrambe le sentenze impugnate innanzi alla suprema Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, su apposita istanza, ha emesso in data 12.09.2024 ordinanza di sospensione n. 286124 (**all.nr.58**).

Su tutti i suddetti contenziosi, l'odierno ricorrente, ha dichiarato che in caso di omologa del piano concordatario rinuncerà agli stessi(all.nr.62).

Per massima completezza si evidenzia che nell'ultimo certificato dei carichi pendenti prodotto dall'Agenzia delle Entrate nel Dicembre 2024 sia erroneamente evidenziato il contenzioso relativo alla sola cartella di pagamento 29320150055482411.

✓ **avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2007**

In aggiunta al contenzioso relativo agli anni 2005 e 2006 sono stati notificati all' [REDACTED] S.a.s. ed ai suoi soci anche gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 già definiti sia dalla società che dai soci:

- accertamento n. TYS01E702415/2012 definito in maniera agevolata attraverso il pagamento di €. 15.705,90 in n. 20 rate trimestrali di € 627,37 cadauna, a fronte della pretesa erariale iniziale pari ad € 37.539,99. Ad oggi lo scrivente professionista ha potuto verificare la conclusione del piano con ultimo pagamento effettuato il 29.02.2024. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, ove il procedimento pendeva, ha dichiarato estinto il relativo processo con decreto n. 3306/2021.

Considerati i numerosi avvisi di accertamento subiti nel corso degli anni, appare evidente come la situazione di crisi sia stata in gran parte determinata dalla partecipazione dello Stivala all'interno della compagine sociale della società [REDACTED] s.a.s. e dalle avverse e controverse vicende tributarie che la stessa ha attraversato nel corso del triennio sopra individuato. Vicende che, come sopra evidenziato, sono state oggetto di molteplici contenziosi: alcuni accolti, alcuni definiti in maniera agevolata, e altri respinti. Pertanto, se da un lato il sig. Stivala ha provveduto al pagamento delle varie rateizzazioni ADER in pendenza di giudizio (**all.nr.53**), nonché al pagamento delle varie definizioni agevolate (**cf. all.nr.21**), sostenendo un esborso finanziario per circa €. 180.000,00, questo ha determinato l'impossibilità per l'odierno istante di onorare puntualmente il pagamento di imposte e contributi personali correnti, per mancanza di liquidità.

Difatti il sig. Stivala, anche se in minima parte rispetto all'indebitamento complessivo, risulta essere inoltre debitore verso l'Erario per omessi versamenti di imposte personali non imputabili ai contenziosi in essere ma relativi alla normale liquidazione di dichiarazioni dei redditi presentate. Oltretutto, un'altra parte dei debiti imputabili all'odierno istante fa riferimento all'omesso versamento di imposte del defunto padre sig. Stivala Francesco, sia a titolo personale sia riferibili alla società da questi partecipata [REDACTED] S.n.c. (P.Iva 03433770875)". Società cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.12.2019. Il ricorso alla procedura di concordato minore in continuità trova ragione nella consapevolezza della responsabilità della propria situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La proposta presentata dall'odierno ricorrente è stata ponderata sulla base dell'attivo del proponente nonché sui debiti oggi insistenti.

L'indebitamento complessivo è pari ad **€. 2.998.308,95** di cui:

- ✓ € 2.440.119,37 (pari circa al 82,00% circa dell'indebitamento totale) verso l'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione);
- ✓ € 89.974,00 (pari circa al 3,00% dell'indebitamento totale) verso l'Istituto nazionale di previdenza sociale per contributi non ancora a ruolo;
- ✓ € 347.119,31 (pari circa al 11,00% dell'indebitamento totale) per posizioni ereditate dal *de cuius* padre sig. [REDACTED] verso l'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione);
- ✓ € 32.313,95 circa (pari a circa l'1,00% circa dell'indebitamento totale) per posizioni ereditate dal *de cuius* padre sig. [REDACTED] verso l'Inps per imposte, contributi, aggi, interessi di mora e spese di notifica;
- ✓ € 65.831,30 (pari circa al 2,00% dell'indebitamento totale) per posizioni ereditate dal *de cuius* padre sig. [REDACTED] verso Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi erariali relativi alla società [REDACTED] S.n.c.", oggi cessata;
- ✓ € 22.952,00 (pari circa al 1,00% dell'indebitamento totale) per garanzia fideiussorie prestate a terzi.

Si precisa inoltre che, come dichiarato dall'odierno istante tramite la sottoscrizione delle presente relazione, non sono presenti ulteriori debiti in capo al sig. Stivala Andrea sia a titolo personale sia ereditati oltre quelli certificati dagli Enti fiscali, previdenziali, assistenziali e/o riscontrati all'interno della presente proposta.

Per massima completezza informativa, lo scrivente professionista ha provveduto a distinguere le posizioni debitorie tra (posizioni in contenzioso derivanti dall'accertamento subito dalla società [REDACTED] S.a.s. e relativi all'anno d'imposta 2006 – posizioni debitorie ereditate e posizioni direttamente imputabili al sig. Stivala).

<b>INDEBITAMENTO TOTALE</b>	3.379.719,07
<b>DEBITI CONTENZIOSO 2006</b>	1.915.502,20
<b>DEBITI EREDITATI DAL DEFUNTO PADRE</b>	445.263,58
<b>INDEBITAMENTO RESIDUO</b>	1.018.953,29
<b>RISORSE CONCORDATO MINORE</b>	370.734,68
<b>SODDISFO STIMATO AL NETTO DEL CONTENZIOSO</b>	<b>36,38%</b>

Come è possibile evincere dalla tabella sopra riportata, attese le risorse messe a disposizione della procedura, successivamente dettagliate al paragrafo sulla proposta, se si considerasse soltanto l'indebitamento strettamente personale del debitore (€ 637.543,17) il ceto creditorio avrebbe un soddisfo pari al 58,15%, al netto del pagamento delle prededuzioni.

## **6. Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni**

L'art. 75, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che *“il debitore deve allegare alla domanda: (...) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni”*.

Trattasi in particolare, *di mutui, anche sotto forma cambiaria, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o di pegno, fideiussioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni, ed in genere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione*.

Come dichiarato dal sig. Stivala e altresì constatato dallo scrivente tramite anche la consultazione delle visure catastali ed ipo-catastali del ricorrente, in data 13.01.2022, il sig. Stivala ha venduto l'immobile ove risiedeva sito in Catania alla via Francesco Mannino Cefaly n. 20. Detto immobile, identificato in catasto al Foglio 1 part. 460, categoria A2, è stato venduto con atto (rep. 172 racc. 136) ai rogiti della dott.ssa Paola Muscarà notaio in Catania (**all.nr.22**).

L'immobile, su incarico dell'odierno istante, era stato oggetto della perizia di parte elaborata dall'Ing. Mario Santagati in data 02.12.2021. L'elaborato peritale valutava l'appartamento in argomento in complessivi € 430.000,00 (**all.nr.23**).

Si precisa che sull'immobile risultavano le seguenti formalità:

- ✓ ipoteca volontaria del 21.02.2017, repertorio nr. 6250/828 in favore di Unicredit S.p.A., poi Unipol Banca S.p.A. oggi BPER Banca, pari a complessivi € 376.500,00. Ipoteca relativa al contratto di mutuo fondiario stipulato ai rogiti del notaio Di Giorgi, rep. 51795 racc. 11800, annotato in Catania in data 08.10.2018 ai nn 38540/4386;
- ✓ ipoteca volontaria del 30.08.2018, repertorio nr. 303967/4752 in favore di Unipol Banca S.p.A., pari a complessivi € 120.000,00.

Come su detto, in data 13.01.2022, l'immobile è stato venduto al prezzo di € 490.000,00, corrisposti all'odierno istante nelle seguenti modalità:

- ✓ quanto ad € 50.000,00, come acconto versato mediante due assegni circolari emessi da Banca Intesa Sanpaolo. Il primo assegno codificato al nr. 3305836617-05 pari ad € 40.000,00 e il secondo assegno codificato al nr. 3206594491-09 pari ad € 10.000,00;
- ✓ quanto ad € 264.243,16 versati direttamente a Banca Unipol oggi BPRE Banca, mediante bonifico istantaneo, al fine di estinguere le quote dei mutui residui e le relative ipoteche;
- ✓ quanto ad € 175.756,84 tramite assegno circolare n. 3401046849-05 emesso da Banca Intesa Sanpaolo.

## 6.1 Somme liquide a disposizione della procedura

Attesa la vendita dell'immobile di residenza dell'odierno istante avvenuta in data 13.01.2022 al prezzo di € 490.000,00, il sig. Stivala utilizzava le risorse provenienti dall'assegno circolare n. 3206594491-09 pari ad € 10.000,00, per il pagamento delle spese della mediazione immobiliare relative alla compravendita di cui sopra (**all.nr.24**).

Le restanti somme, al netto del mutuo bancario contestualmente estinto, provenienti dalla vendita immobiliare, pari a complessivi € 215.756,84, verranno messe a disposizione della procedura per il soddisfo dei creditori e specificatamente:

- ✓ l'assegno circolare di € 40.000,00(**all.nr.25**);
- ✓ l'assegno circolare di € 175.756,84(**cfr.all.nr.25**).



L'odierno proponente, inoltre, con la sottoscrizione della presente relazione, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere proprietario di altri beni immobili (oltre quelli di cui al paragrafo 4.3), di beni mobili registrati, nonché di somme di denaro, titoli, polizze assicurative con relativi piani di accumulo, cassette di sicurezza, gioielli o valori di altro tipo, oltre a quanto indicato nella presente proposta (**all.nr.26**).

Il sig. Stivala Andrea attualmente, è titolare, presso la BPER Banca, del conto corrente nr. 3474112, che presenta al 27.09.2024, un saldo creditore di **€ 9.400,02 (all.nr.28)**.

## 7. Analisi del passivo

La quantificazione dell'indebitamento complessivo del ricorrente è stata resa possibile mediante l'analisi degli atti, della documentazione prodotta dallo stesso e tramite l'attività di circolarizzazione effettuata dallo scrivente Gestore.

Il sottoscritto ha constatato che la totalità del debito oggetto di ristrutturazione è costituito da debiti verso l'Erario, l'Inps e in generale verso l'Agente della Riscossione oggi ADER.

Tale debito ha origine triplice in quanto scaturisce:

- ✓ dalla posizione personale del ricorrente;
- ✓ dalla posizione personale del ricorrente nella qualità di socio accomandante della società **[REDACTED]** Oftamologia di **[REDACTED]** & C. S.a.s.", ad oggi cessata;
- ✓ dalla posizione acquisita in qualità di erede del defunto sig. **[REDACTED]**;
- ✓ dalla posizione acquisita in qualità di erede del defunto sig. **[REDACTED]** per i debiti relativi alla società **[REDACTED]**, oggi cessata.

Relativamente ai debiti "ereditati" occorre precisare che l'art.752 c.c. prevede che "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto." L'art. 754 c.c. dispone che "gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria". L'art.1295 sancisce che, salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote. Per costante giurisprudenza, questi articoli sono applicabili, in mancanza di norme speciali, anche ai debiti ereditati di natura tributaria (Cass.civ.sez.V,22.10.2014, N.22426).

La qualità di erede si consegue solo con l'accettazione dell'eredità espressa o tacita.

I debiti tributari, pertanto non si estinguono con la morte del soggetto che li ha contratti ma si trasmettono agli eredi, eccezione fatta per le sanzioni. Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997 infatti, *“l'obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”*, e ciò in forza del principio costituzionale di personalità della sanzione. Dunque, non sono trasmissibili agli eredi né le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del piano di rateazione, né quelle contestate nell'originario avviso di accertamento e che sono entrate a far parte del piano di ammortamento.

Il sig. Stivala Andrea risulta essere, per esplicita accettazione, l'unico erede del defunto sig. [REDACTED] atteso che la sorella, sig. [REDACTED] c.f. [REDACTED], ha rinunciato con atto registrato in data 08.08.2022 (**all.nr.29**), e che i coniugi Stivala risultano separati consensualmente dal 1996 (**all.nr.30**).

Si precisa inoltre, che al fine di rispettare i privilegi di legge dettagliatamente disciplinati dal CCII art. 84 c.7, i creditori privilegiati sono stati suddivisi in relazione al grado di privilegio attribuitogli dalla legge. Pertanto, il relativo soddisfo verrà ponderato al valore dell'attivo del proponente rispetto al grado di privilegio del creditore.

**Precisamente:**

Grado	Tipologia di credito	Note
1	Contributi INPS Imposta e Interessi	artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.
7	Imposta di Registro – sanzione pecuniaria amministrativa	artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.
8	50,00% Sanzioni INPS	artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)
18	Erario (Irpef/addizionali/IRAP)	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
19	IVA	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.
20	Imposte Comunali	artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.

**7.1 Debiti personali del ricorrente**

**DEBITI ISCRITTI A RUOLO PRESSO AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE**

Di seguito si riporta stralcio dei carichi affidati all' **Agenzia delle Entrate-Riscossione** **al 30.04.2024** (**all. nr.31**) per ammontare complessivo di €. 2.627.950,87 intestati all'odierno ricorrente, nonché indicazione riepilogativa con distinzione tra tributi – interessi di mora e competenze ADER.

<b>N. Cartella</b>	<b>Ente impositore</b>	<b>Imposta/contributi</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
29320110028696762	Agenzia Entrate CT	Contr. Ivs e somme agg.	2007	€ 1.688,94
29320120029788279	Agenzia Entrate CT	Irpef e Add. Reg e Com.	2006	€ 159.483,94
29320150055482411	Agenzia Entrate CT	Irap, interessi e sanzioni	2006	€ 446.295,89
29320160007155647	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2006	€ 1.140.972,96
29320170026529752	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2012	€ 32.432,44
29320190023306557	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2013 e 2014	€ 56.068,85
29320190024213513	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2016	€ 52.494,70
29320200003204182	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2015	€ 40.299,86
29320210057159129	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2011	€ 14.917,25
29320210067058167-501	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi	2017	€ 92.391,37
29320210067058470	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2017	€ 40.275,76
29320220066926132-501	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi	2018	€ 80.434,43
29320220066926334	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2018	€ 87.961,72
59320130000049580	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg.- rottamazione quater	2006	€ 5.216,60
59320140007560226	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg. Rottamazione quater	2007	€ 6.107,00
59320220001432260	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg.	2020	€ 3.426,41
59320220004339446	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg.	2014	€ 19.865,94
59320220004339547	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg.	2016	€ 27.655,87
59320220004339648	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg.	2015	€ 23.962,52
59320220007697352	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg.	2020	€ 90,69
59320240002332733	Inps CT	Contr. Ivs e somme agg.	2019	€ 15.491,93
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.347.535,07</b>

Interessi di mora	€ 114.743,00
Oneri di riscossione	€ 165.608,12
Diritti di notifica	€ 64,68
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.627.950,87</b>
A detrarre cartelle 29320210067058167- 29320220066926132/501	- € 172.825,80
Accessori esattoriali afferenti alle due superiori cartelle	-€ 2.771,73
59320130000049580	-€ 5.216,60
59320140007560226	-€ 6.107,00
Accessori cartelle rottamazione quater	-€ 910,37
<b>TOTALE INDEBITAMENTO ISCRITTO A RUOLO</b>	<b>€ 2.440.119,37</b>

A carico del proponente, in qualità di erede del *de cuius* [REDACTED], risultano le cartelle di pagamento n. 29320210067058167-501 dell'importo di € 92.391,37, n. 29320220066926132-501 dell'importo di € 80.434,43, oltre accessori esattoriali pari ad € 2.771,73, il tutto per un importo complessivo di € **187.831,50** (vedasi estensione cartella con codice 501 – coobbligato). Atteso che le stesse verranno ricomprese nel calcolo dell'indebitamento del defunto padre, non sono state incluse nell'indebitamento complessivo dell'odierno istante.

Relativamente, invece, alle cartelle di pagamento n. 59320130000049580 e n. 59320140007560226, aventi ad oggetto contributi Inps per gli anni 2006 e 2007, oggetto di rottamazione quater ex L. 197/2022, la definizione agevolata risulta essere in regolare ammortamento e verrà adempiuta sino a scadenza naturale dal debitore.

**Pertanto, come si evince dalla tabella riepilogativa sopra, i carichi già affidati all'Agente della Riscossione (esclusi le competenze del concessionario della riscossione pari ad € 165.608,12) ammontano ad € 2.440.119,37.**

Diversamente, la quota di competenza dell'Agente per la Riscossione relativa ad aggi –diritti di notifica e spese varie è pari a complessivi € **165.672,80**.

#### **DEBITI PRESSO L' ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**

Trattasi sia di debiti affidati all'Agente per la riscossione sia di debiti non ancora iscritti a ruolo da parte dell'INPS di Catania.

Analiticamente lo scrivente professionista ha riscontrato:

- ✓ debiti iscritti a ruolo pari a complessivi € **103.505,90** al netto della rottamazione quater pari ad € **92.182,30** (rispetto ai debiti certificati dall'Ente Previdenziale pari a € 88.211,00) (**all.nr.32**);
- ✓ debiti non ancora iscritti a ruolo pari a complessivi € **89.974,00**, di cui € 64.047,00 per contributi ed € 25.904,00 per di sanzioni e accessori. Quest'ultimi fanno riferimento alla gestione contributiva commercianti n. 28049281 e traggono origine dalla contribuzione previdenziale relativa all'utile fiscale d'esercizio prodotto dalla società XXXXXXXXXX S.r.l. ove anche civilisticamente non distribuito (cfr. rigo RR2 Modello Unico Persone Fisiche).

Per tutto quanto sopra l'indebitamento complessivo personale dell'odierno istante nei confronti dell'Inps risulta pari a complessivi € **177.987,97**.

Lo scrivente evidenzia inoltre che nell'anno 2023 il sig. Stivala, ha aderito alla c.d. rottamazione quater (con 3 diverse istanze) per definire le posizioni debitorie relative alla posizione contributiva Inps IVS 2006 e 2007, nonché le 2 cartelle di pagamento aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni ed interessi di natura tributaria:

CARTELLA N. 59320130000049580								
CAUSALE TRIBUTATO	ANNO RIF.	QUOTA CAPITALE	INTERESSI TRIB.	SANZIONI TRIB.	DIRITTI DI NOTIFICA	AGGIO	INTERESSI DI MORA	TOTALE CARTELLA
IVS COMMERCIANTI	2006	€ 4.192,19	€ 515,90	€ 2.515,18	€ -	€ 497,21	€ 83,55	€ -
<b>TOTALI</b>	/	€ 4.192,19	€ 515,90	€ 2.515,18	€ -	€ 497,21	€ 83,55	€ 7.804,03
CARTELLA N. 59320140007560226								
CAUSALE TRIBUTATO	ANNO RIF.	QUOTA CAPITALE	INTERESSI TRIB.	SANZIONI TRIB.	DIRITTI DI NOTIFICA	AGGIO	INTERESSI DI MORA	TOTALE CARTELLA
IVS COMMERCIANTI	2007	€ 3.883,48	€ 895,79	€ 2.330,08	€ 4,11	€ 330,58	€ -	€ -
<b>TOTALI</b>	/	€ 3.883,48	€ 895,79	€ 2.330,08	€ 4,11	€ 330,58	€ -	€ 7.444,04
CARTELLA N. 29320180012247662								
CAUSALE TRIBUTATO	ANNO RIF.	QUOTA CAPITALE	INTERESSI TRIB.	SANZIONI TRIB.	DIRITTI DI NOTIFICA	AGGIO	INTERESSI DI MORA	TOTALE CARTELLA
SANZIONI	2011	€ 960,39	€ 2,37	€ -	€ 5,88	€ 57,77	€ -	€ -
<b>TOTALI</b>	/	€ 960,39	€ 2,37	€ -	€ 5,88	€ 57,77	€ -	€ 1.026,41
CARTELLA N. 29320190017622136								
CAUSALE TRIBUTATO	ANNO RIF.	QUOTA CAPITALE	INTERESSI TRIB.	SANZIONI TRIB.	DIRITTI DI NOTIFICA	AGGIO	INTERESSI DI MORA	TOTALE CARTELLA
SANZIONI	2013	€ 884,89	€ -	€ -	€ 5,88	€ 53,09	€ -	€ -
<b>TOTALI</b>	/	€ 884,89	€ -	€ -	€ 5,88	€ 53,09	€ -	€ 943,86
<b>totale carico</b>								<b>€ 17.218,34</b>

Come si evince dall'allegata rottamazione quater (**all.nr.34**) il debito di originari € 17.218,34 si è ridotto ad € 7.386,83, ed il pagamento agevolato è in corso di regolare ammortamento, con ultima scadenza prevista il 30.11.2027.

## DEBITI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha certificato (**all.nr.33 e aggiornamento del 12.12.2024 in all.nr. 33 bis**), a carico dell'odierno istante, carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti, pari a complessivi **€ 2.056.042,72**, interamente iscritti a ruolo, e così suddivisi:

N. Cartella	Ente impositore	Imposta/contributi	Anno	Importo
29320120029788279	Agenzia Entrate CT	Irpef e Add. Reg e Com.	2006	€ 142.831,82
29320150055482411	Agenzia Entrate CT	Irapp, interessi e sanzioni	2006	€ 446.295,89
29320160007155647	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2006	€ 1.140.972,96
29320170026529752	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2012	€ 32.432,44
29320190023306557	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2013 e 2014	€ 56.068,85
29320190024213513	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2016	€ 52.494,70
29320200003204182	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2015	€ 40.299,86
29320210057159129	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2011	€ 14.917,25
29320210067058470	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2017	€ 40.275,76
29320220066926334	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2018	€ 87.961,72
29320110028696762	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2007	€. 1.491,45
<b>Totale</b>				<b>€ 2.056.042,72</b>

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto lo scrivente professionista, ha provveduto a inserire il credito derivante dall'Agenzia delle Entrate, non oggetto di rottamazione e/o definizione liti fiscali pendenti, il quale ammonta a complessivi **€. 2.056.042,72**, comprensivi di interessi di mora.

Inoltre, come già analiticamente descritto nel paragrafo sulle cause dell'indebitamento, lo scrivente gestore della crisi tiene a specificare che, dall'analisi dei carichi pendenti indicati dall'Agenzia delle Entrate si è potuta constatare la presenza dei seguenti accertamenti oggetto di definizione agevolata:

- ✓ Accertamento TYS01E003145/2010 con il quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva (comprensiva di sanzioni ed interessi) di € 988.637,41. Somma definita in €. 23.644,35 (importo comprensivo di imposta da condono ed interessi da dilazione) da

corrispondere in numero 20 rate trimestrali a partire dal 31.05.2019, con ultimo e conclusivo pagamento effettuato il 29.02.2024;

- ✓ Accertamento TYS01E702415/2012- IRPEF con il quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 37.539,99, oltre sanzioni ed interessi. Somma definita in €. 15.705,90 da corrispondere in 5 anni attraverso 20 rate trimestrali di € 627,37 a partire dal 31.05.2019. L'odierno ricorrente ha corrisposto l'ultima rata con scadenza al 29.02.2024.

## POSIZIONI BANCARIE GARANTITE” UNISICILIA SRL”

Si evidenzia inoltre, come l'odierno proponente abbia prestato una fideiussione bancaria a garanzia del mutuo ipotecario contratto in data 12.12.2017 dalla società Unisicilia Srl con la Unipol Banca (oggi BPER) dell'importo di €. 493.600,00 (**all.nr.18**). Finanziamento acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Catania al Corso Sicilia nr. 48 e censito al foglio 69 particella 7108 sub 8 – 61 -133.

Ad oggi il finanziamento risulta in regolare ammortamento ed il cui debito residuo ammonta ad €. 381.410,12.

Il finanziamento oggi risulta regolarmente pagato ed è garantito anche dalla fideiussione dell'altro socio sig. [REDACTED]. La garanzia ipotecaria risulta decisamente capiente rispetto al debito residuo.

Si fa presente che il creditore Unipol Banca Spa (oggi BPER il cui socio di riferimento è la stessa [REDACTED]) è la società mandante dell'Agenzia [REDACTED] S.r.l” e pertanto (atteso che trattasi di creditore quanto meno strategico) sarebbe impensabile la falcidia della posizione garantita senza interruzione dell'attività di Agenzia, con conseguenza della perdita dei flussi su cui verte la presente proposta.

Si precisa infine che, la Sig. [REDACTED] si è impegnata nei confronti della società [REDACTED] S.r.l. a rendersi garante in sostituzione del debitore per l'importo precedentemente garantito dall'odierno proponente (**all.nr 64**).

Per tutto quanto sopra, il proponente ha escluso tale posizione creditoria dalla presente proposta concordataria.

## POSIZIONI BANCARIE GARANTITE” VIRDUZZO ANTONINA”

Si evidenzia inoltre, come il proponente abbia prestato una fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento chirografario contratto nel febbraio 2022 dalla signora [REDACTED], madre dell’odierno proponente dell’importo di €. 35.000,00 (cfr. all.nr.41).

Rata mensile di €. 330,00 circa.

Ad oggi il finanziamento risulta in regolare ammortamento ed il cui debito residuo ammonta ad €. 22.952,00.

Atteso che il finanziamento ad oggi risulta regolarmente pagato, e il debitore principale è ampiamente capiente, si è ritenuto di allocare tale debito in apposita classe - Chirografo Banche con Garanzie Aliunde Capienti “CLASSE B” con una percentuale di soddisfo simbolico dell’0,5%.

## DEBITI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

Trattasi di una posizione creditoria, non ancora a ruolo, vantata dalla Camera di Commercio nei confronti dell’odierno istante in qualità di ex socio della società [REDACTED] e [REDACTED] s.a.s in liquidazione, cod. fisc. 02567940875, iscritta al n.Rea CT – 173016, oggi cancellata dal Registro delle imprese, come da certificato allegato (all.nr.45).

In data 13.11.2023, la Camera di Commercio certificava allo scrivente professionista un debito solidale relativo all’omesso pagamento dei diritti camerale della società [REDACTED] e [REDACTED] s.a.s in liquidazione, per gli anni di imposta 2020, 2021, 2022 2023, pari a complessivi €. 860,20 non ancora iscritti a ruolo(all.nr.35). **Si precisa che l’odierno ricorrente prima del deposito della seguente proposta di concordato ha interamente saldato la posizione verso la Camera di Commercio (all.nr.35 bis).**



## RIEPILOGO INDEBITAMENTO PERSONALE STIVALA ANDREA

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del debito personale e complessivo in capo all'odierno istante:

<b>Totale Debito complessivo</b>	
Importo imposta/contributi interessi e sanzioni ADER	€ 2.163.385,67
Importo Interessi di Mora ADER	€ 114.743,00
Importo Oneri di riscossione ADER	€ 165.608,12
Importo Diritti di Notifica ADER	€ 64,68
Accessori esattoriali da detrarre	-€ 3.682,10
Importo non iscritto INPS	€ 64.070,00
Importo non iscritto INPS sanzioni	€ 25.904,00
Fideiussione BPM	€ 22.952,00
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 2.553.045,37</b>

Per massima precisione il suddetto indebitamento è stato anche suddiviso secondo i gradi di privilegio di Legge:

	<b>Importo Chirografo</b>	<b>Importo Privilegio</b>	<b>Grado</b>	<b>Note</b>
	€ 140.176,24			
		€ 130.605,44	1	artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.
		€ 25.842,01	8	artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)
		€ 1.303.248,31	18	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
		€ 953.173,37	19	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.

<b>Totale</b>	€ 140.176,24	€ 2.412.869,13		
<b>Totale Generale</b>	€ 2.553.045,37			

## 7.2 Debiti del ricorrente in qualità di erede del defunto padre

### DEBITI ADER DEL *DE CUIUS SIG.* [REDACTED]

Lo scrivente professionista rileva che, oltre alla posizione debitoria personale sopra esposta, occorre tenere in considerazione anche i debiti tributari che l'odierno istante ha acquisito in qualità di unico erede del defunto sig. [REDACTED] (cfr. **all.nr. 33 ter**). Si evidenzia tuttavia che, come disposto dall'art.8 del D.lgs 472/1997, le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi secondo il principio di "personalità delle sanzioni" più volte ribadito dalla suprema Corte di Cassazione. Pertanto, nel prospetto di seguito riportato, verrà esposto sia il totale del carico affidato ad ADER sia l'importo epurato dalle sanzioni di cui sopra. L'intera posizione debitoria in argomento (sanzioni ed accessori inclusi) ammonta a complessivi **€. 400.618,76**, al lordo delle cartelle di pagamento n. 29320210067058167-501 e n. 29320220066926132-501, riscontrate nella qualità di erede anche all'interno della posizione dell'odierno ricorrente, per l'importo complessivo di €. 172.825,80, come di seguito dettagliato:

N. Cartella	Ente Impositore	Imposta/contributi	Anno	Importo
29320190023305951	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2012	€ 10.884,00
29320210057157412	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2013/2015	€ 70.525,09
29320210067058167	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2016/2017	€ 116.105,38
29320220016062513	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2014	€ 31.487,52
29320220026865469	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2015/2018	€ 45.729,51
29320220066926132	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2018	€ 80.434,43
29320230005689251	Comune Valverde	Imu	2014	€. 1.400,00
29320240009046635	Agenzia Entrate CT	Irpef, Add.li, interessi e sanzioni	2019	€ 30.920,31

<b>TOTALE</b>	<b>€. 387.486,24</b>
Interessi di mora	€ 3.663,44
Oneri di riscossione	€ 9.422,02
Diritti di notifica	€ 47,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 400.618,76</b>
a detrarre sanzioni non trasferibili agli eredi	- € 49.989,94
a detrarre accessori esattoriali relativi alle sanzioni	- € 2.109,51
a detrarre sgravio cartella 635 – Imu	-€ 1.400,00
<b>INDEBITAMENTO ISCRITTO A RUOLO</b>	<b>€ 347.119,31</b>

Si precisa che in data 23.05.2024, su istanza di autotutela presenta dal ricorrente, il Comune ha provveduto a sgravare l'importo precedentemente iscritto a ruolo relativo al periodo di imposta 2014 di cui alla cartella di pagamento n. 29320230005689251(**all.nr.57**).

Il debito ADER complessivo, pertanto, imputabile al sig. Stivala Andrea per i debiti del defunto padre già iscritti a ruolo e al netto delle sanzioni non trasferibili agli eredi, è pari a complessivi **€. 347.119,31 (all.nr.37)**.

### **DEBITI INPS DEL *DE CUIUS* SIG. STIVALA FRANCESCO**

Lo scrivente professionista precisa che oltre alla posizione debitoria ADER e ADE sopra esposta, occorre tenere in considerazione anche i debiti previdenziali acquisiti dal defunto sig. [REDACTED]. In data 15.01.2024 e con aggiornamento del 07.10.2024 (**all.nr.38**), l'Inps ha precisato che la posizione debitoria del *de cuius* sig. [REDACTED] non iscritta a ruolo e relativa alla gestione commercianti, anno di imposta 2018, con matricola n. 26457418, ammonta ad **€. 7.624,17** oltre a €. 3.432,28 quali sanzioni.

In data 22.11.2024 l'Inps notificava al debitore diffida di pagamento n. 0793427 del 29.10.2024 nella quale intimava il ricorrente al pagamento della somma di €. 21.257,16, quali maggiori contributi a percentuali gestione commercianti pari a complessivi **€. 14.609,66** (anno 2016 per €. 6.901,03 ed anno 2019 per €. 7.708,63), oltre sanzioni civili ex L. 388/2000 per €. 6.647,50.

Pertanto, atteso quanto sopra, il debito complessivo INPS in capo all'odierno proponente, nella qualità di erede del sig. [REDACTED] è pari a complessivi **€ 32.312,95**. L'intero debito per quanto ovvio, dovrà essere allocato al rango privilegiato.


## **RIEPILOGO DELL'INDEBITAMENTO EREDITATO DAL DEL DE CUIS STIVALA FRANCESCO**

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del debito complessivo in capo all'odierno istante relativo a quanto ereditato dal defunto padre [REDACTED]:

<b>Totale Debito complessivo</b>	
Importo imposta residuo scaduto ADER	€ 386.086,26
Importo Interessi di Mora ADER	€ 3.663,44
Importo Oneri di riscossione ADER	€ 9.422,02
Importo Diritti di Notifica ADER	€ 47,04
Sanzioni da espungere	-€ 49.989,94
Accessori esattoriali da detrarre	-€ 2.109,51
Importo non iscritto INPS	€ 22.233,83
Importo non iscritto INPS sanzioni	€ 10.079,78
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 379.432,26</b>

Per massima precisione il suddetto indebitamento viene anche distinto di seguito secondi i gradi di privilegio di Legge:

	<b>Importo Chirografo</b>	<b>Importo Privilegio</b>	<b>Grado</b>	<b>Note</b>
	€ 5.619,44			
		€ 22.233,17	1	artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.
		€ 5.039,89	8	artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)
		€ 346.539,76	18	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.



<b>Totale</b>	€ 5.619,44	€ 373.812,82		
<b>Totale Generale</b>	€ 379.432,26			

**DEBITI ADER SOCIETA [REDACTED] S.N.C.”**

Lo scrivente professionista rileva inoltre, che, oltre alla posizione debitoria personale del *de cuius* sig. Stivala Francesco, lo scrivente ha potuto riscontrare la presenza di ruoli esattoriali in capo alla società Stivala Francesco s.n.c. oggi cessata, per complessivi **€. 65.831,32** (comprensivi di sanzioni, interesse e oneri di riscossione). La posizione debitoria in argomento è relativa ad imposte Irap dal 2013 al 2018 e a spese di giustizia.

Di seguito le cartelle esattoriali da cui si è potuto riscontrare il suddetto debito.

N. Cartella	Ente Impositore	Imposta/contributi	Anno	Importo
29320190015446037-001	Agenzia Entrate CT	Imposta registro sanzioni e interessi	2015	€ 280,36
29320200001014743	Agenzia Entrate CT	Imposta registro sanzioni e interessi	2017/2018	€ 806,84
29320200001139885-001	Agenzia Entrate CT	Imposta registro sanzioni e interessi	2018	€ 283,76
29320210067589883	Agenzia Entrate CT	Irap sanzioni e interessi	2013/2016 /2017	€ 32.372,65
29320220018891026	Agenzia Entrate CT	Irap sanzioni e interessi	2014/2015	€ 15.925,32
29320220062248131	Agenzia Entrate CT	Imposta registro sanzioni e interessi	2015	€ 570,39
29320220066028678	Agenzia Entrate CT	Irap sanzioni e interessi	2018	€ 14.033,64
<b>TOTALE</b>				<b>€ 64.272,96</b>
Interessi di mora				€ 17,66
Oneri di riscossione				€ 1.499,54
Diritti di notifica				€ 41,16
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 65.831,32</b>

Pertanto, atteso quanto sopra, il debito ADER complessivo in capo alla società [REDACTED] snc, ed oggi interamente imputabile all'odierno istante al netto delle sanzioni tributarie trasferibili all'odierno ricorrente, è pari a complessivi **€ 65.831,32 (all.nr.39)**.

Per massima precisione il suddetto indebitamento viene anche distinto di seguito secondi i gradi di privilegio di Legge:

	<b>Importo Chirografo</b>	<b>Importo Privilegio</b>	<b>Grado</b>	<b>Note</b>
	€ 115,86			
		€ 1.493,29	7	artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.
		€ 64.222,17	18	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
<b>Totale</b>	€ 115,86	€ 65.715,46		
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 65.831,32</b>			


## RIEPILOGO INDEBITAMENTO COMPLESSIVO

Per chiarezza espositiva lo scrivente professionista riassume di seguito l'indebitamento complessivo distinto per tipologia debitoria.

<b>Totale Debito complessivo</b>	
Importo imposta interessi e sanzioni ADER	€ 2.613.744,89
Importo Interessi di Mora ADER	€ 118.424,10
Importo Oneri di riscossione ADER	€ 176.529,68
Importo Diritti di Notifica ADER	€ 152,88
Sanzioni da espungere	-€ 49.989,94
Accessori esattoriali da detrarre	-€ 5.791,61
Importo non iscritto INPS	€ 86.303,17
Importo non iscritto INPS sanzioni	€ 35.983,78
Garanzia fidejussoria Finanziamento BPM	€ 22.952,00
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 2.998.308,95</b>

Per massima precisione il suddetto indebitamento viene anche distinto di seguito secondi i gradi di privilegio di Legge:

	<b>Importo Chirografo</b>	<b>Importo Privilegio</b>	<b>Grado</b>	<b>Note</b>
	€ 145.911,54			
		€ 152.838,61	1	artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.
		€ 1.493,29	7	artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.
		€ 30.881,90	8	artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)
		€ 1.714.010,24	18	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.



		€ 953.173,37	19	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.
<b>Totale</b>	€ 145.911,54	€ 2.852.397,41		
<b>Totale Generale</b>	€	<b>2.998.308,95</b>		

## 8. Spesa media mensile del proponente

Giusta dichiarazione sottoscritta dal sig. Stivala Andrea e sulla base dei dati Istat rilevati, le spese medie mensili per il sostentamento del ricorrente ammontano ad **€ 1.300,00 circa. (all.nr.46).**

Di seguito si espone il prospetto fornito dall'odierno istante riguardo le risorse finanziarie necessarie al proprio sostentamento:

Tipo spesa	Importo mensile
• Utenze (gas ed energia)	€ 144,50
• Alimenti e bevande	€ 280,00
• Spese generali varie (auto, abbigliamento, ecc.)	€ 150,00
• Canone locazione	€ 450,00
• Condominio	€ 60,00
• Rottamazione quater	€ 127,36
• Rata finanziamento personale BPER	€ 95,64
<b>Totale</b>	<b>€ 1.307,50</b>

Lo scrivente professionista evidenzia che dall'analisi dell'estratto conto personale dell'odierno istante, sono presenti degli addebiti periodici da parte della società Finitalia S.p.A riguardanti la rateizzazione delle polizze assicurative(auto/vita) intestate al sig. Stivala Andrea.

Si precisa altresì che l'odierno istante risiede in un appartamento di proprietà della madre, sig.ra [redacted] e che lo stesso sostiene un canone di locazione mensile pari ad € 450,00 come si evince dagli estratto conto allegati nonché dal contratto di locazione stipulato in data 01.12.2022 e scadente nel novembre 2025 (**all.nr. 55**).

Si evidenzia che le suddette spese mensili stimate non tengono conto della recentissima nascita del figlio del ricorrente [redacted] e del suo conseguente aumento.

Attesa la spesa mensile del proponente, pari a circa € 1.307,50, considerata sia la capacità finanziaria (disponibilità mensile) di € 2.000,00 derivante dal reddito mensile del sig. Stivala, sia la capacità finanziaria derivante dalle somme che annualmente l'odierno proponente riceve a titolo di distribuzione di utili dall' [redacted] s.r.l, così come effettivamente ha ricevuto nel corso dell'ultimo triennio (somme da considerarsi al netto di quanto destinato al pagamento di imposte e contributi correnti), la somma che



il proponente potrà destinare alla procedura (come successivamente spiegato) è pari ad **€ 1.500,00** mensili ed **€ 18.000,00** annui.

Si precisa che nell'anno 2021 sono stati distribuiti utili netti al Sig. Stivala per €. 18.866,00 di cui €. 3.850,52 utilizzati per il pagamento dei contributi fissi INPS (**all. nr.51**).

Nell'esercizio 2022 sono stati distribuiti utili netti per €. 5.000,00 di cui €. 3.950,42 utilizzati per il pagamento dei contributi fissi commercianti INPS (**cf. all. nr.51**).

Nell'anno 2023 sono stati distribuiti utili netti per €. 40.319,00 di cui €. 37.667,84 utilizzati per il pagamento dei contributi fissi commercianti INPS periodo di imposta 2023 ed INPS eccedenti il minimale saldi 2022 ed acconti 2023 (**cf. all. nr. 51**).

Nel 2024 sono stati distribuiti utili netti per €. 26.040,00 di cui €. 22.798,33 utilizzati per il pagamento dei contributi fissi commercianti INPS periodo di imposta 2024 ed INPS eccedenti il minimale saldi 2023 ed acconti 2024 (**cf. all. nr. 51**).

Si evidenzia inoltre, che il Sig. Stivala nel corso dell'arco temporale sopra indicato ha provveduto anche ai pagamenti relativi alla definizione liti fiscali pendenti, rateazioni e rottamazioni ADER.

## 9. LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Il Sig. Stivala Andrea, appartenendo alla categoria dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, intende sottoporre ai propri creditori una "Proposta di concordato minore in continuità" al fine di ripianare i debiti e di poter continuare la propria attività.

Il concordato minore presentato può essere inquadrato come un concordato in continuità indiretta con apporto di finanza esterna e garanzie da parte di terzi.

La proposta di concordato minore è espressione dell'autonomia negoziale e si configura quale offerta di accordo volta a risolvere lo stato di crisi secondo le modalità e le tempistiche esplicitate nella proposta medesima. Il concordato minore proposto, si perfeziona con la deliberazione dei creditori secondo le norme stabilite dal D.Lgs. n. 14/2019 ed è condizionato all'omologazione del Tribunale.

La proposta di concordato minore formulata dal ricorrente prevede la formazione di n. 3 raggruppamenti di creditori soddisfatti al 100,00% nonché la presenza di un unico raggruppamento di creditori con soddisfo parziale così come disposto dall'art. 79 primo comma, ultimo periodo. Precisamente:

- ✓ Inps – privilegio Grado 1 – 8 soddisfatto al 100% per capienza di attivo, €. 183.720,51;
- ✓ Erario - Privilegio generale Grado 7– soddisfatto al 100% per capienza di attivo, €.1.493,29;;

- ✓ Erario – privilegio Grado18 – soddisfatto al 100% sino a capienza dell’attivo, €. 116.661,20;
- ✓ Privilegio generale Retrocesso al chirografo (**CLASSE A**) "Erario Grado 18 - 19 " ed Oneri di Riscossione con soddisfo al 2,57% - €. 2.673.481,95 con soddisfo €. 68.744,92. L’art. 79 primo comma, ultimo periodo, recita testualmente *“i creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”*;
- ✓ Chirografo Banche con garanzie aliunde capienti (**CLASSE B**) pari ad €. 22.952,00 con soddisfo dello 0,50% pari ad €. 114,76.

Sulla dilazione, la proposta non prevede il riconoscimento di alcun saggio di interessi.

Di seguito, si riporta stralcio della Tabella “R – Riepilogo” contenente le **risorse** poste in favore del presente concordato minore ai sensi dell’art. 74 c.2 e ss. D.Lgs. 14/2019:

Riepilogo onere concordatario / risorse		
DESCRIZIONE	mesi / anni	RISORSE
Maxi Rata iniziale - Assegni Circolari Stivala Andrea		215.756,84
Rate mensili - 1.500 * 84 mesi	84 (7 anni)	126.000,00
<b>Totale Risorse Stivala Andrea</b>		<b>341.756,84</b>
Intervento del Terzo sig. [REDACTED] Adele entro 30 gg dall’omologazione		40.000,00
Intervento del Terzo sig. [REDACTED] Adele entro 180 giorni dall’omologa		40.000,00
<b>Totale Risorse Tramite Intervento del Terzo</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Totale Risorse disponibili</b>		<b>421.756,84</b>

L’onere totale della procedura è, quindi, pari a complessivi euro **€. 421.756,84 (di cui €. 11.140,32 quale fondo rischi e varie generali -cfr. tabella “R” citata).**

Risorse che, quanto ad €. 341.756,84 saranno corrisposte direttamente dell’odierno istante, quanto ad €. 80.000,00 tramite l’intervento del terzo sig. [REDACTED], zia dell’odierno proponente.

**Risorse provenienti dall’odierno ricorrente:**

- ✓ quanto ad € 215.756,84, in un’unica soluzione quale maxi-rata iniziale da corrispondere entro 30 giorni dall’omologa della presente proposta di concordato. Somme, provenienti dalla vendita immobiliare, pari a complessivi € 215.756,84 (**cfr.all.nr.25 e 26**) che verranno messe a disposizione della procedura per i creditori soddisfatti integralmente;
- ✓ quanto ad € 126.000,00, mediante il pagamento nr 84 rate mensili costanti di importo pari ad euro € 1.500,00 cadauna, a partire dal mese successivo all’omologa della presente proposta di concordato minore e fino al completamento delle 84 rate previste, che verranno messe a disposizione della procedura per i creditori soddisfatti integralmente.

### Risorse provenienti dall' intervento del terzo sig.ra Virduzzo Daniela

La proposta di concordato minore in continuità che il ricorrente intende sottoporre al proprio ceto creditorio, prevede inoltre l'apporto di finanza esterna da parte di un terzo assuntore, la Sig.ra [REDACTED], zia del sig. Stivala Andrea, nata a Catania il 23.02.1958 cod. fisc. [REDACTED] residente in San Gregorio (CT) alla via Amerigo Vespucci n. 3, di professione insegnante.

L'impegno del terzo assuntore prevede il pagamento dell'importo complessivo pari ad **€ 80.000,00** da corrispondersi in due trance:

- ✓ quanto ad **€ 40.000,00** entro 30 giorni dall'omologa della proposta;
- ✓ quanto ad **€ 40.000,00** entro i successivi 180 giorni dall'omologa del concordato.

Intervento proposto, per mero *affectio familiaris* e con rinunzia espressa a qualsivoglia rivalsa/regresso di sorta. A conferma dell'impegno assunto, la sig.ra Virduzzo sottoscrive la presente proposta in calce e allega lettera di obbligazione e fotocopia assegno circolare non trasferibile (**all.nr.40**).

La sig.ra [REDACTED] si impegna altresì a garantire il corretto pagamento delle rate mensili sostenute dal ricorrente, per tutta la durata del concordato, nel caso in cui il proponente non adempia, ovvero abbia difficoltà a adempiere, nella tempistica proposta.

Per tutto quanto sopra, la sig.ra Virduzzo attraverso il suo intervento:

- ✓ garantirà il soddisfo parziale del debito erariale retrocesso al chirografo per incapacienza dell'attivo. Soddisfo che avverrà esclusivamente mediante le risorse corrisposte dal terzo assuntore. Su tal punto, si precisa che norma dell'art. 74 c.2 C.C.I.I., l'apporto del terzo (risorse esterne) è considerevole rispetto al patrimonio dell'odierno proponente, il tutto a vantaggio dei creditori;
- ✓ assicurerà il corretto adempimento mensile dell'odierno istante in caso di inadempimento dello stesso. Solo in quest'ultima casistica, la sig. [REDACTED] si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'odierno ricorrente, il quale, dovrà corrispondere alla zia quanto da lei sostenuto per suo conto nei confronti dei creditori secondo quanto previsto dal piano di pagamento proposto(**cfr.all.nr.40**).

Come già indicato, si ribadisce che la sig.ra "[REDACTED]" in qualità di terzo assuntore, verserà la somma complessiva di **€ 80.000,00** secondo le modalità precedentemente dettagliate, esclusivamente in caso di omologa della proposta di concordato da parte del Tribunale.

Si precisa che la presente proposta di concordato minore, ex art. 74 c.2 e ss. D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni è di tipo misto, in quanto la stessa prevedrà l'intervento del terzo sig.ra Virduzzo

Daniela (per complessivi € 80.000,00) e l'obbligo del proponente ad immettere risorse liquide e successivamente disponibili per **€ 341.756,84**. Il tutto per complessivi **€ 421.756,84** (cfr. Tabella R).

Di seguito si riporta Tabella "R" con suddivisione creditore secondo rango di appartenenza.

Categorie Creditori	Base di calcolo	%	ONERE
Privilegio generale "INPS Grado 1 e 8"	183.720,51	100,00%	183.720,51
Privilegio generale " Grado 7"	1.493,29	100,00%	1.493,29
Privilegio generale "Erario Grado 18" fino a capienza dell'attivo	116.661,20	100,00%	116.661,20
Privilegio generale Retrocesso Chiro "Erario Grado 18 - 19 - 20" + Oneri Riscossione chiro puro CLASSE A	2.673.481,95	2,57%	68.744,92
Chirografo Banche con Garanzie Atiunde Capienti CLASSE B	22.952,00	0,50%	114,76
<b>Totale generale debiti e pagamenti verso creditori</b>	<b>2.998.308,95</b>		<b>370.734,68</b>
saldo compenso OCC	25.337,84	100,00%	25.337,84
spese estratto conto procedura	100,00	7 anni	700,00
Compenso avv.to Angelo Bonincontro	12.344,00	100,00%	12.344,00
Saldo dr. Orazio Barbagallo per valutazioni società	1.500,00	100,00%	1.500,00
<b>Totale oneri di di procedura e di funzionamento</b>			<b>39.881,84</b>
<b>Onere complessivo</b>			<b>410.616,52</b>
<b>Fondo rischi ed imprevisti</b>			<b>11.140,32</b>
<b>Totale generale a pareggio</b>			<b>421.756,84</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>			<b>421.756,84</b>

## Sugli oneri di procedura

Gli oneri della procedura, previsti pari a complessivi **€ 39.881,84**, sono così suddivisi:

- ✓ quanto ad euro **25.337,84** relative al saldo del compenso previsto in favore dell'Organismo di composizione della Crisi tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania e del professionista nominato dallo stesso Organismo, dr Alessandro Antonio Russo **(all.nr.59)**;
- ✓ quanto ad euro **700,00** per spese relative al conto corrente intestato alla procedura per tutta la durata della procedura (7 anni);
- ✓ quanto ad euro **1.500,00** quale saldo prezzo per compensi professionali da corrispondere al dr. Orazio Barbagallo per la stesura delle perizie di stima della Stella Immobiliare Srl in liquidazione e della Sandrè Immobiliare Srl;
- ✓ quanto ad euro **12.344,00** quale saldo prezzo per compensi professionali da corrispondere all'Avv. Angelo Bonincontro per la stesura del ricorso introduttivo alla procedura in argomento.

L'odierno proponente ha previsto, ancorché in assenza di alcun obbligo di legge, un fondo rischi e imprevisti generico, pari a complessivi **€ 11.140,32**.

Tale fondo rischi è stato previsto in caso di minusvalenze dell'attivo o di plusvalenze del passivo, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfo del ceto creditorio sino all'integrale utilizzo del detto fondo. In caso di suo totale o parziale inutilizzo, le relative somme verranno ripartite in favore di tutti i creditori e nel rispetto dei privilegi di legge.

Pertanto, ed in conclusione, il complessivo onere della presente procedura è pari ad euro **421.756,84**. Il tutto, come meglio dettagliatamente riportato nell'allegata Tabella "R".

In definitiva, i creditori verranno soddisfatti sulla base delle seguenti percentuali:

- ✓ Crediti in pre-deduzione al 100,00%;
- ✓ Crediti (gradi 1-7 -8) al 100,00%;
- ✓ Crediti (grado 18) al 100,00% fino a capienza dell'attivo;
- ✓ Crediti a privilegio retrocessi al chirografo e oneri di riscossione al 2,57%;
- ✓ Chirografo con garanzie aliunde 0,50%.

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento (ex art. 545 c.p.c. e relative leggi speciali).

Per massima chiarezza espositiva lo scrivente professionista evidenzia come la proposta di concordato minore in argomento preveda un soddisfo integrale per i crediti previdenziali e del 7,00% circa per i crediti erariali. Tale soddisfo verso l'Erario deriva sia dal soddisfo integrale proposto fino alla capienza dell'attivo pari ad € 116.661,20, sia dalla parte di credito degradata al chirografo per incapienza dell'attivo pari ad € 68.744,92. Il tutto al lordo del contenzioso relativo al periodo di imposta 2006, che come sopra suddetto pesa per €. 1.915.502,20.

Si precisa che la proposta, prevede la suddivisione dei creditori in due classi (Classe A – B).

In particolare, nella Classe A sono stati raggruppati sia i creditori privilegiati retrocessi al chirografo per incapienza dell'attivo (Agenzia Entrate grado 18 e 19) che i chirografari puri (Ader ed Inps per la quota afferente al 50% degli accessori), i quali presentano posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, in quanto tutti crediti chirografari vengono soddisfatti con uguale percentuale di soddisfo.

Nella Classe B è stato inserito il credito fideiussorio vantato da BPM su posizione Virduzzo Antonina, per il quale è stato previsto, per come sopra detto un soddisfo "simbolico" dello 0,50% in quanto in regolare ammortamento e debitore ampiamente capiente.

Il sottoscritto gestore ritiene corretta la suddivisione dei creditori così come presentata.

## 10. Fattibilità della proposta

L'art. 76, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che la relazione particolareggiata deve comprendere tra l'altro "la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".

Il concetto di fattibilità della proposta si traduce in una "prognosi circa la possibilità di realizzazione della stessa nei termini prospettati, il che implica un'ulteriore distinzione, nell'ambito del generale concetto di fattibilità, fra la fattibilità giuridica e quella economica" (Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n.1521). Pertanto, la fattibilità si traduce nella sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dal ricorrente, da valutare sia in relazione alle condizioni inderogabili previste dalla legge, sia alle concrete modalità in cui questo si articola. Quindi sulla base di un'esposizione completa e motivata, risulta imprescindibile illustrare il percorso di ristrutturazione e di soddisfazione dei creditori fornendo adeguata indicazione delle risorse finanziarie proporzionate al fabbisogno stimato.

Orbene, come sopra rappresentato, la proposta di concordato formulata poggia sulle risorse messe a disposizione dal ricorrente e dal terzo assuntore per complessivi **421.756,84** in un arco temporale di anni 7 (84 mesi). Pertanto, la fattibilità e piena sostenibilità della proposta sono rimesse al rispetto delle obbligazioni assunte *in primis* dall'odierno ricorrente, in forza alle disponibilità liquide in suo possesso e alla sostenibilità della rata mensile prevista in funzione del reddito proposto. In secondo luogo, dalla sig.ra Virduzzo Daniela sia in ordine all'immissione di ulteriori liquidità al soddisfo dei creditori, sia in relazione alla garanzia offerta per il puntuale adempimento della proposta (**cfr.all.nr.40**). A tutela dei creditori pertanto, nell'ipotesi di mancato rispetto degli impegni assunti, la sig.ra [REDACTED] interverrebbe per garantire l'intero adempimento al piano di pagamento previsto. La stessa oltretutto in ogni caso interverrà nella procedura con un apporto di **€ 80.000,00**.

Alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente concludere, sulla base delle previsioni indicate dal ricorrente e sviluppate nella proposta di concordato minore, che la stessa appare sostenibile e fattibile relativamente alla capacità di soddisfare il ceto creditorio.

## 11. Convenienza della proposta di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria

A norma dell'art. 76, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 14/2019 lo scrivente Gestore è chiamato ad esprimere un giudizio circa la convenienza della proposta di concordato presentata al ceto creditorio rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Ciò al fine di individuare le motivazioni che

potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, a tutela dei creditori. È altresì necessario verificare se quanto definito nella proposta soddisfi “i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario” (art. 84, comma 5, così come richiamato dall'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019). Nel caso di specie non vi è presenza di creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca su beni immobili e/o mobili.

La proposta formulata, dunque, va messa a confronto con l'alternativa della liquidazione controllata al fine di valutare la convenienza per i creditori in entrambe le ipotesi.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, C.C.I.I. “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1.

La proposta del sig. Stivala Andrea prevede una falcidia dell'87,00 % dei crediti e ciò a seguito delle effettive risorse liquide presenti e future che vengono poste a base del concordato.

Il valore che in linea teorica i creditori potrebbero incassare in ipotesi liquidatoria è stato determinato in complessivi **€ 341.756,84** (Tab. L) così come dettagliato:

- ✓ valore della partecipazione nella [redacted] Immobiliare pari a complessivi € 6.000,00 (cfr.all.nr.13e16);
- ✓ valore della partecipazione nella [redacted] Srl pari a € 120.000,00;
- ✓ assegni circolari pari ad € 215.756,84.

Il valore dell'attivo ammonta, come sopra esposto a complessivi **€ 341.756,84** e l'alternativa liquidatoria prevedrebbe il soddisfo dei creditori pari a complessivi **€ 301.875,84** al netto dei compensi professionali stimati per la gestione delle procedure esecutive e delle consequenziali perizie di stima da predisporre. Il valore astrattamente ricavabile dalla vendita delle partecipazioni sociali è stato considerato al netto delle imposte sostitutive (26% sul c.d. *capital gain*) da assolvere da parte della procedura e relative alla vendita delle partecipazioni societarie.

Nella seguente tabella si evidenzia il ricavato dei creditori in caso di alternativa liquidatoria:

Riepilogo onere concordatario / risorse			
DESCRIZIONE	mesi / anni	RISORSE	
Sandrè Immobiliare Srl			6.000,00
UniSicilia Srl			120.000,00
Assegni Circolari			215.756,84
<b>Totale Risorse Disponibili</b>			<b>341.756,84</b>
Creditori	Base di calcolo	%	ONERE
Privilegio generale "INPS Grado 1 e 8"	183.720,51	100,00%	<b>183.720,51</b>
Privilegio generale " Grado 7"	1.493,29	100,00%	<b>1.493,29</b>
Privilegio generale "Erario Grado 18" fino a capienza attivo	116.661,20	100,00%	<b>116.661,20</b>
Privilegio generale Retrocesso Chiro "Erario Grado 18 - 19 - 20" Oneri Riscossione CLASSE A	2.673.481,95	0,00%	-
Chirografo Banche con Garanzie Aliunde Capienti CLASSE B	22.952,00	0,00%	0,00
<b>Totale generale debiti e pagamenti verso creditori</b>			<b>301.875,00</b>
Spese Procedura esecutiva			20.000,00
CTU valutazioni societarie			12.000,00
<b>Totale oneri di procedura e di funzionamento</b>			<b>32.000,00</b>
<b>Onere complessivo</b>			<b>333.875,00</b>
<b>Fondo rischi ed imprevisti</b>			<b>7.881,84</b>
<b>Totale generale a pareggio</b>			<b>341.756,84</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>			<b>341.756,84</b>

Dal punto di vista numerico la presente proposta di concordato minore, risulta essere più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto nell'ipotesi concordataria, i creditori di Privilegio generale retrocessi al rango chirografo per incapienza e specificatamente l'erario ai gradi 18,19,20 e gli oneri di riscossione **non avrebbero alcun soddisfo rispetto alla ipotesi concordataria dove tale categoria di creditori sarebbe soddisfatta per € 68.744,92.**

I creditori al Privilegio generale-Erario Grado 18" fino a capienza dell'attivo", sarebbero soddisfatti per la somma pari a complessivi € 116.661,20.

**Evidente pertanto risulta l'intervento del terzo pari ad € 80.000,00 che costituisce il rilevante vantaggio della proposta di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Inoltre, mentre la proposta di concordato minore prevede risorse certe e prontamente disponibili, le risorse dell'alternativa liquidatoria (fatta eccezione degli assegni circolari) scontrerebbero i rischi, i costi e le lungaggini delle procedure esecutive individuali.

Oltretutto, si fa presente che le quote delle partecipazioni societarie possedute dall'odierno proponente, non sarebbero di facile collocazione sul mercato.

Sul punto, lo scrivente professionista, dalla consultazione della banca dati del sito "[aste giudiziarie.it](http://aste.giudiziarie.it)" ha potuto verificare come, ad oggi, in Italia siano attualmente pendenti circa 16 (**all. nr. 61**) procedure esecutive (nessuna in Sicilia) aventi ad oggetto quote di partecipazioni societarie, e nessuna avente ad oggetto attività assicurative con le peculiarità sopra evidenziate, che ne rendono complesso e incerto l'effettivo *appeal* di mercato.



Inoltre, per ciò che concerne la società [REDACTED] Srl la liquidazione della quota, sconterebbe anche la clausola di gradimento prevista dalla compagnia madre assicuratrice per l'eventuale ingresso di nuovi soci. Difatti, come previsto nel contratto di mandato tra le parti, la società madre '[REDACTED]' al verificarsi di determinate condizioni, prima fra tutte l'ingresso di nuovi soci non graditi, potrebbe revocare il mandato di agenzia alla [REDACTED] Srl con conseguente perdita di buona parte del portafoglio clienti, del fatturato e conseguente drastica riduzione del suo valore.

C'è di più. Le somme liquide oggi immediate e disponibili (assembli circolari per complessivi di €. 215.756,84) messe a disposizione nella presente proposta concordataria dal Sig. Stivala, in ipotesi liquidatoria, a parere dello scrivente, potrebbero astrattamente subire un'importante riduzione anche legata al sostentamento in caso di perdita del lavoro nonché al sostenimento di spese legali necessarie per la gestione dei contenziosi in essere e futuri.

Infine, la rata mensile di €. 1.5000,00, complessivi €. 126.000,00 in n. 84 mesi, che oggi il debitore si impegna a pagare grazie alla continuità lavorativa come amministratore/assicuratore all'interno della società Unisicilia (garantita inoltre dal terzo) verrebbe meno per mancanza di reddito derivante dall'esclusione del sig. Stivala dalla compagine societaria della [REDACTED] Srl".

Tenuto conto dei già menzionati vantaggi che la proposta di concordato minore presenta rispetto all'alternativa liquidatoria, lo scrivente professionista ne attesta la convenienza nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro soddisfacimento, prevedendo, invero, una dilazione, ma con esiti certi rispetto ad una normale vendita giudiziaria.

### **Determinazione del compenso**

Lo scrivente Gestore per la determinazione dei compensi spettanti al professionista con funzioni di O.C.C., facendo riferimento ai minimi tabellari, di cui all'art. 16 del D.M. n. 202/2014, ha determinato il compenso in euro 25.337,84 Iva e CPA compresi (**all. nr.59**).

### **12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**

Ai fini del perfezionamento della proposta di concordato minore, il sottoscritto è tenuto a rilasciare un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019. A conclusione della presente relazione particolareggiata, il sottoscritto

rilevato

- ✓ che è stata esaminata la proposta di concordato minore;
- ✓ che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nel ricorso;
- ✓ che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e delle banche dati pubbliche, oltre a quelli messe a disposizione dei creditori;
- ✓ che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- ✓ che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei ricorrenti;
- ✓ che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- ✓ che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamenti dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli e non permettono in via prognostica, l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito come proposto ai creditori;

**esprime giudizio positivo**

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 76, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 14/2019.

\*\*\*\*

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 50 pagine e da n. 64 allegati.

Con osservanza

Catania, 28.02.2025

Dott. Alessandro Antonio Russo

---

A integrale accettazione del suo contenuto

Andrea Stivala

---



Via Grotte Bianche 150 – Catania  
Tel. 095445632 - E-mail: [organismocrisi@odcec.ct.it](mailto:organismocrisi@odcec.ct.it)  
Pec: [organismocrisi@pec.odcec.ct.it](mailto:organismocrisi@pec.odcec.ct.it)

**Dott. Alessandro Antonio Russo**

Gestore della Crisi incaricato  
Via Suor Maria Mazzarello 52  
[Email: alessandroantoniorusso@gmail.com](mailto:alessandroantoniorusso@gmail.com)  
[Pec: alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it](mailto:alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it)  
[Mob : 3488897031](tel:3488897031)

**ALLEGATI:**

**0. Relazione Advisor Dott. Cioffi;**

1. Istanza di nomina Gestore della Crisi;
2. Documenti di identità sig. Stivala Andrea;
3. Visura camerale Sandrè Immobiliare srl, Stella immobiliare srl in liquidazione e Unisicilia srl;
4. Verbale di primo incontro;
5. Atto di cessione di quote “Stivala Francesco snc”;
6. Dichiarazione dei redditi sig. Stivala Andrea 2019,2020,2021, 2022 e 2023;
7. Certificato di stato di famiglia;
8. Visura catastale beni ereditati dal de cuius sig. Stivala Francesco;
  - 8.1 Visure catastali immobili società Stella Immobiliare srl in liquidazione e Unisicilia srl;
9. Visure ipocatastali Sandrè immobiliare srl, Stella immobiliare srl e Unisicilia srl

**10. Dichiarazione di successione de cuius Stivala Francesco;**

11. Atto di vendita immobili di Regalbuto(En) del 22.03.2007, beni sig. Stivala Francesco;
12. Visura Pra;
13. Perizia di stima Stella immobiliare srl in liquidazione;
14. Perizia immobiliare Ing. Santagati, Stella immobiliare srl in liquidazione;
15. Contratto di locazione Sandrè Immobiliare srl;
16. Perizia di stima Sandrè immobiliare srl;
17. Perizia immobiliare Ing. Santagati, Sandrè immobiliare srl;
18. Mutuo ipotecario Unisicilia srl del 12.12.2017;
  - 18.1 Fideiussione Unisicilia srl;
19. **Parere legale Unisicilia srl redatto avv. Gianmarco Abbadessa;**
20. Perizia immobiliare Ing. Santagati, Unisicilia srl;
21. Documentazione definizioni liti fiscali pendenti;
22. Atto di compravendita immobile via F. Mannino Cefaly (CT);
23. Perizia di stima immobile via F. Mannino Cefaly (CT);
24. Fattura mediazione-compravendita immobiliare;
25. Assegni circolari vendita immobiliare sig. Stivala Andrea;
26. Dichiarazione di possesso sig. Stivala Andrea;

27. Statuto Unisicilia srl;
28. Estratto conto ultimi da Ottobre 2021 ad Aprile 2024, BPER Banca, sig. Stivala Andrea;
29. Certificato di rinuncia all'eredità sig.ra Anastasia Stivala;
30. Certificato di separazione coniugi Stivala;
31. Estratto di ruolo presso l'Agente delle Entrate Riscossione per la provincia di Catania;
32. Attestazione carichi pendenti presso la direzione provinciale dell'INPS;
33. Certificato carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate;
- 33-Bis. Aggiornamento certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate – Stivala Andrea;
- 33-Ter. Aggiornamento certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate – Stivala Francesco;
34. Rottamazione quater;
35. Attestazione carichi pendenti presso la Camera di Commercio;
- 35- Bis. Pagamento pendenze Camera di Commercio;
36. Riscontro posizione debitoria sig. Stivala Andrea- Comune di Catania, ATI Municipia, Regione Sicilia;
37. Estratto di ruolo presso l'Agente delle Entrate Riscossione per la provincia di Catania sig. Stivala Francesco;
38. Attestazione carichi pendenti presso la direzione provinciale dell'INPS sig. Stivala Francesco;
39. Estratto di ruolo presso l'Agente delle Entrate Riscossione per la provincia di Catania “Stivala Francesco snc;
40. Dichiarazione di obbligazione con evidenza fondi sig.ra Virduzzo Daniela Adele;
41. Centrale rischi Banca d'Italia sig. Stivala Andrea;
42. CAI sig. Stivala Andrea;
43. Visura Crif;
44. Certificato Casellario giudiziale e carichi pendenti sig. Stivala Andrea;
45. Certificato di cancellazione RI “Carmelo di Pietro e F. Stivala sas in liquidazione;
46. Elenco spese correnti;
47. Sentenza Stella immobiliare srl-Fallimento Biauto;
48. Cessazione contratto lavoratrice domestica del sig. Stivala Andrea;
49. Contratto di leasing Locat S.p.A;
50. Visura di evasione Stivala Francesco snc.
51. Pagamenti Effettuati con Distribuzione Utili UniSicilia;
52. Bilancio Unisicilia srl al 31.12.2022 con situazione economico patrimoniale 31.12.2023;

53. Pagamenti rateizzazioni esattoriali;
54. Buste paga Gennaio-Ottobre 2024 Sig. Stivala Andrea;
55. Contratto Locazione Virduzzo Antonina –Stivala Andrea;
56. Certificato di nascita Stivala Gibilisco Francesco;
57. Sgravio IMU Comune di San Gregorio;
58. Ordinanza Sospensione ricorsi pendenti in Cassazione;
59. Compenso Occ;
60. Verbali di Distribuzione Utili Unisicilia srl con quadri dichiarativi modello 770;
61. Quote di partecipazione societaria all'asta - Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A\_16.01.2025;
62. Dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti sig. Stivala Andrea;
63. Elenco creditori.
64. Garanzia fideiussoria Virduzzo